

SUL DIRITTO AL NOME ED ALLO STENDMA

NELLA CAUSA

TRA

Il principe Sigismondo Giustiniani Bandini

E

Il marchese Alessandro Giustiniani

PARERE PER LA VERITÀ

Dell'Avv. VITTORIO SCIALOJA

Professore Ordinario di Diritto Romano
nella R. Università di Roma

ROMA

TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA

1889

22888



I. Da secoli un ramo della famiglia Giustiniani di Genova si era trasferito in Roma. Il 21 novembre 1644 Papa Innocenzo X creò principi di Bassano Andrea Giustiniani, appartenente alla famiglia romana, e Maria Pamphili moglie di lui e nipote del Papa stesso, convertendo in principato il marchesato della terra di Bassano, che apparteneva ad Andrea Giustiniani come parte della primogenitura istituita da un Vincenzo Giustiniani. - La famiglia Giustiniani di Roma si estinse con la morte di D. Cecilia Giustiniani maritata al Marchese Carlo Bandini e madre di D. Sigismondo. Prima erano morti il Cardinal Giacomo e il cavaliere Lorenzo ultimi maschi di questa linea, lasciando erede D. Sigismondo di tutti i loro beni. Il fedecomesso istituito da Vincenzo Giustiniani, dopo esser passato ad altra linea chiamata, pervenne al marchese Pantaleo e da questo al marchese Alessandro Giustiniani della casa genovese, sebbene la cognazione

zione tra questo e l'ultimo titolare della famiglia romana fosse di più di venti gradi.

D. Sigismondo prese il cognome di Bandini Giustiniani, aggiungendo al proprio quello della estinta famiglia, di cui egli era per parte di madre un rampollo, ed i cui beni aveva ereditati. Di più inquantò nel proprio stemma quello dei Giustiniani.

Nel 27 Gennaio 1863 Papa Pio IX con un suo Breve innalzò D. Sigismondo Bandini Giustiniani alla dignità principesca, e gli espresse quindi il desiderio, ch'egli mutando l'ordine dei casati assumesse il cognome di Giustiniani-Bandini, e gli attribuì il rango e gli onori spettanti prima ai principi Giustiniani.

Il marchese Alessandro, che per lungo tempo aveva taciuto e che nel trattare col principe Sigismondo per più anni gli aveva sempre attribuito il cognome Bandini Giustiniani e Giustiniani Bandini, incominciò a dolersi di ciò: e finalmente nel 1880 citò il principe dinanzi al Tribunale di Roma per costringerlo a smettere il cognome di Giustiniani e le insegne della casa Giustiniani.

Il Tribunale con sentenza del 12-20 Aprile 1881 respinse l'istanza del Marchese; ma la Corte d'appello di Roma con sentenza del 12 Marzo 1886 non solo l'accorse, ordinando al principe di smettere le insegne Giustiniani e concedendogli solo di chiamarsi Bandini Giustiniani e non Giustiniani Bandini, ma, entrando in

un campo, nel quale dalle parti stesse non era stata chiamata, decise pure, che il titolo di Principe spettasse all'attore Alessandro Giustiniani.

La Corte di Cassazione di Roma, con decisione del 27 dicembre 1887, cassò la sentenza della Corte d'Appello per avere giudicato *ultra-petita*; e poichè i ragionamenti fatti sul titolo principesco avevano alterata tutta la motivazione della sentenza, rinviò le parti dinanzi alla Corte di Ancona per rinnovare totalmente il giudizio di secondo grado.

Giunte le cose a questo punto, il Principe Sigismondo Giustiniani-Bandini mi ha richiesto del mio parere per la verità sulle varie questioni agitate nella causa.

Presa cognizione degli atti della causa e delle sentenze fin qui emanate, ed inoltre di un parere redatto per la causa stessa dall'illustre prof. Alibrandi a richiesta del Marchese Alessandro Giustiniani, ed esaminate attentamente le varie questioni giuridiche, rispondo alla domanda fattami.



I.

Sulla questione del Cognome.

II. Poichè il cognome Giustiniani Bandini fu dal Principe Sigismondo assunto, mentre vigeva in Roma il diritto pontificio, non par dubbio, e fu ammesso da ambo le parti contendenti, che di tale assunzione si debba giudicare secondo le regole del diritto romano; e ciò del resto io proverò in ogni modo più oltre.

Il testo di legge fondamentale in questa materia è la *l. un. Cod. de mutatione nominis* 9, 25.

« Inpp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Juliano. *Sicut initio nominis praenominis recognoscendi singulos impositio privatim libera est, ita horum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen sive praenomen sine aliqua fraude licito iure, si liber es, secundum ea quae saepe statuta sunt minime prohiberis, nulli ex hoc praeiudicio futuro.* (S. XV K. Jan. AA. cons. [anno 293 d. Cr.]) ».

Il significato di questa legge è chiarissimo. Vi è stabilito il principio, che ad ogni uomo libero ⁽¹⁾ è

(¹) Gli schiavi erano eccettuati, perchè anche pel nome erano soggetti alla volontà del padrone.

lecito di mutare a volontà il proprio prenome, o il nome gentilizio, o il cognome di famiglia.

Questo principio non è senza eccezione; ma ogni eccezione ad esso, secondo le regole dell'interpretazione, deve chiaramente risultare dalle disposizioni della legge.

L'eccezione, che risulta dal nostro testo, è che la mutazione del nome non è lecita, quando sia fatta per nuocere, quando sia un atto fraudolento.

Il chiarissimo prof. ALIBRANDI (*Parere* num. 6 pag. 3) vorrebbe vedere due altre limitazioni alla facoltà di mutare il nome nelle parole *secundum ea quae saepe statuta sunt* e *nullo ex hoc praeiudicio futuro*, interpretando le prime come se dicessero: *purchè sia conforme a ciò che il giure romano ha già stabilito in proposito*; le seconde come se significassero: *purchè con questo cangiamento di nome non venga pregiudicata alcuna questione*.

A me non pare, che questo sia il vero senso di quelle frasi, e, quantunque l'interpretazione del chiarissimo Alibrandi non possa far mutare le conclusioni relative alla causa presente, credo utile insistere un poco anche su queste parti secondarie di una legge per noi fondamentale.

Le parole *secundum ea quae saepe statuta sunt* sono connesse grammaticalmente con le altre *minime prohiberis*; e perciò non contengono punto una limi-

tazione al *mutare nomen*, ma significano soltanto « *come più volte fu già stabilito* ». Gli imperatori Diocleziano e Massimiano riconoscono così, che la libertà di mutare il nome era ammessa già da tempo nel diritto romano, ed essi con la loro costituzione altro non fanno che ripetere un principio del diritto comune anteriore ⁽¹⁾. Lungi dunque dall'essere una limitazione, quelle parole sono valido argomento a favore di una interpretazione piena ed ampia della facoltà di mutare liberamente il nome.

L'ultima frase della legge non è così chiara come tutto il resto. Dabbia ne è anche la lettura, poiché mentre nelle edizioni più antiche si legge: *nullo ex hoc praeiudicio futuro*, nell'ultima del Krueger si trova: *nulli ex hoc praeiudicio futuro*. Tanto l'una, quanto l'altra lezione si presta a varie interpretazioni.

L'ablativo assoluto in fine del periodo è forma propria del latino decadente ⁽²⁾, e per lo più si trova

⁽¹⁾ Frasi simili si ritrovano con uguale significato in parecchi altri testi. Vedi p. es. l. 5 Cod. de contr. et comm. stip. 8, 37 (38) (degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, stesso anno 293) « ... *secundum ea quae saepe constituta sunt* », l. 12 Cod. qui accus. non poss. 9, 1 (degli stessi imperatori, stesso anno 293) « ... *secundum antiquitus statuta* ... », l. 3 Cod. de resc. vend. 4, 44 (medesimi imperatori, medesimo anno) « *saepe constitutum est* », e così moltissime altre volte: confr. BRISSENIUS *De formulis* lib. III cap. 32 pag. 283 (Francof. et Lipsiae 1754).

⁽²⁾ Vedi EISELE nella *Rivista della fondazione Savigny per la storia del diritto* VII. 1 pag. 23 segg. — KALB *Il latino dei giureconsulti* (das Iuristenlatein) 2^a ediz. pag. 71.

in costituzioni dello stesso Giustiniano o in testi interpolati dai compilatori giustinianei; non è dunque impossibile, che l'intera frase *nulli ex hoc praeiudicio futuro* si debba a questi compilatori, e sia stata posta per generalizzare la regola, sicchè si debba trarre: *nullo dovendo perciò* (ossia pel mutamento del nome) *incorrere in alcun pregiudizio*; dove *praeiudicium*, come spesso nel Codice ⁽¹⁾, ha significato di danno, che per eventuali accuse potrebbe nascere dal fatto del mutamento del nome. Lo stesso significato del resto può avere la frase, anche se fu così veramente scritta dagli imperatori Diocleziano e Massimiano.

Un altro modo di spiegare quelle parole potrebbe essere: *nè ad alcuno da ciò proverrà pregiudizio* (pregiudizio in senso di danno ovvero anche in senso di questione pregiudiziale specialmente di stato).

Escluderei invece il significato: *purchè ad alcuno non ne provenga pregiudizio*, ovvero: *purchè non venga pregiudicata alcuna questione*. Dei molti esempi di ablativo assoluto con participio futuro in fine del periodo, che ho potuto riscontrare nel Codice giustiniano ⁽²⁾, io non ne ho trovato alcuno in cui esso avesse il significato di *condizione* e doves-

⁽¹⁾ Confr. BRISSENIUS *de verb. sign.* ad h. v. DIRKSEN *Manuale latinitatis fontium iuris civilis romanorum* ad h. v. § 3.

⁽²⁾ Vedi un lungo elenco in EISELE *loc. cit.* p. 24 segg.

se tradursi con un *purchè*; tutti invece contengono in quella forma nuove disposizioni accessorie alle precedenti.

Concludendo dunque la I. un. Cod. *de mutat. nominis* sancisce il principio della libertà di mutar nome, purchè ciò non si faccia fraudolentemente.

Ma che avverrà, se la mutazione è dolosa?

Il titolo *De mutatione nominis* è collocato nel Codice nel libro nono, nella serie di quelli che trattano dei pubblici giudizi criminali, ed è, come i due titoli precedenti (*De his qui sibi adscribunt in testamento* e *De falsa moneta*), un'appendice del titolo *Ad legem Corneliam de falsis*. La mutazione del nome dolosa, di cui parla il nostro testo, è dunque colpita dalla pena del falso. Nulla ci si dice di azioni private, che possano competere eventualmente a chi si credesse leso dal nome mutato. Ciò vale a dimostrarci di qual dolo si tratti nella legge: il dolo deve consistere *falsità*, e perciò gli imperatori ai dolo si mutatori di nome oppongono gli *innocentes*.

Ci conferma nella persuasione, che questa nostra interpretazione sia giusta, il modo come il testo fu tradotto e riassunto dai bizantini nei Basilici (lib. LX tit. 60 c. 3):

« Δύναται τις ἀνεύθυνος ὄν ἐναλλάξαι τὸ ἴδιον ὄνομα ».

così tradotto da HEMBACH nella sua edizione:

« *Innocens nomen suum mutare potest* ».

Ed il greco commentatore dei Basilici bene intese in che consistesse il dolo preveduto dalla legge, quando scrisse:

Τυχόν τις ἐπλήσας ὑπαγεῖναι γάρον τοῦ λαθεῖν ἀμείβουσι τὰ εἰρεία ὀνόματα, ἢ τοῦς χρηματισμοῦς, ἢ τὰς πατρωνυμίας..... τοῖς δὲ ἀνεύθυνος ἀνέγκλιτον ἔστι τὸ ἐναλλάττειν τὰ ὀνόματα. Τί γάρ, ὅτι Πέτρος πρῶτος; ἐκτὸν ὀνομάσας; ἀπῆλθεν λεηλατῶν τῷ Πέτρῳ; Ζήτα β. β. μ. β. τ. τ. δ. κ. ς. ἔξιστον ἐλάστω ἐλευθέρῳ ἐναλλάττειν τὸ ἴδιον ὄνομα, οὐκ ἐπὶ βλάβῃ πέποιτε, εἰδὲ κατὰ τὴν κακουργίαν, che si deve tradurre:

« *Quidam forte crimini obnoxii, dum latere student, mutant sua nomina, vel prænomena, vel cognomina..... Innocentibus igitur impune licet mutare nomen. Quid vero, si Petrus hoc nomine falso sibi imposito legatum Petro cuidam relicto petierit? Quaere lib. 42 tit. 4 cap. 13. Licet cuilibet libero homini mutare nomen suum, scilicet sine aliqua fraude, et sine maleficio* ».

III. Tale è il vero significato della I. un. Cod. *de mutat. nom.* Vedremo in seguito ch'esso fu giustamente riconosciuto dai più stimati interpreti; ma, prima di riferire le opinioni di costoro, è utile di esaminare gli altri testi, che possono illuminare la nostra questione.

Nella I. 13 D. *ad legem Corneliam de falsis* 48, 10 si legge:



« Papinianus libro quinto decimo responsorum. *Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur* ».

Questo testo altro non fa che esprimere più brevemente ciò che già abbiamo trovato nella l. un. Cod. *de mut. nom.* La falsità nel nome è punita con la pena del falso; ma per falsità evidentemente non si deve intendere qualunque mutazione di nome, ma bensì quella fraudolenta, per la quale alcuno coll'assumere un falso nome cerchi di occultare la propria identità o voglia commettere qualche inganno o malefizio.

Anche qui i testi greci dei Basilici e dell'antico scoliasta delle Pandette Doroteo ⁽¹⁾ ci danno la retta interpretazione:

Καὶ ὁ πλαστὸν ὄνομα ἢ ἐπώνυμον ἑαυτοῦ περιτρεῖς ὑπάρχειται τῷ πλαστῷ.

« *Etiā qui falsum nomen vel cognomen sibi imponit tenetur falsi* ».

Ὁ ἀλλότριον ὄνομα ἢ ἐπώνυμον ἑαυτοῦ περιτρεῖς καὶ ἐντεῦθεν ἀπατὼν τινὰ, ἐλέγεται τῷ δὲ ψάλλει.

« *Qui alienum nomen vel cognomen sibi imponit ATQUE ITA DECIPIT ALIQUEM tenetur lege de falsis* ».

Dove è detto chiaramente che la falsità punibile consiste nell'ingannare altri, mutando il proprio nome.

(¹) HEMBACH vol. V p. 782. Confr. vol. VI (*Manuale*) p. 332.

E chi ciò dice è quel Doroteo, che fu uno dei principali collaboratori di Triboniano nella redazione delle Istituzioni, delle Pandette e del Codice!

IV. Quantunque non faccia parte della compilazione Giustiniana e perciò non abbia forza di legge, deve anche considerarsi un passo delle Sentenze di Paolo, il quale per la somma autorità di questo giuriconsulto giova ad intendere il vero spirito del diritto romano in questa materia.

« PAULUS Sententiae, lib. V. tit. 25. § 11: *Quisibi falsum nomen imposuerit, genus parentesc finxerit, QUO QUID ALIENUM INTERCIPERET CAPERET POSSIDERET, poena legis Corneliae de falsis coercetur* ».

Anche qui dunque, come nella l. un. Cod. *de mut. nom.* e come nella spiegazione dataci da Doroteo della l. 13 pr. D. *ad l. Corn. de falsis*, si fa espressamente notare, che non la mutazione del nome di per sé, ma lo inganno, che per mezzo di questa si commette, è ciò che si punisce come reato di falso.

Io non saprei trovare autorità maggiori di Paolo e di Doroteo per la illustrazione di leggi romane; nè so intendere, per qual ragione anche nel dotto parere del prof. Alibrandi, questi passi furono trascurati, mentre nelle Sentenze di Paolo egli ha cercato in altri luoghi assai più lontani dal caso nostro indiretti argomenti ed ha riportato solo in parte il paragrafo

citato, e mentre dei greci Scoliaisti egli suole apprezzar molto il valore.

V. Trovasi talora ricordata da scrittori, che tratterono la materia dei nomi, anche la l. 1. §. 2 in fin. Cod. *de privilegiis scholarum* 12, 29 (30):

« *Illud etiam observari non sine ratione conveniet, ne is, cui domestici officium per militiae gradum vel quinquennii tempus interdici censuimus, familiaritate comitis simulata rem prohibitam alio nomine valeat usurpare* ». (1)

Ma il riferire questo testo al nostro soggetto è un manifesto errore, poichè le parole *alio nomine* significano, come fu già bene osservato (2), *alio titolo*. Gli imperatori Teodosio e Valentiniano, autori di questa costituzione, vollero, con la disposizione che abbiamo trascritta, impedire che coloro, ai quali erasi vietato l'onorevole ufficio di *Domesticus* del *Comes*, potessero in altra forma, sotto altro titolo usurpare i vantaggi di tal grado.

Del resto anche se, con una insostenibile interpretazione, questo testo si volesse applicare ai mutamenti di nome, noi non troveremmo in esso proibita l'assunzione di un altro nome, se non in quanto ciò

(1) Vedi il testo anche tra le Novelle Teodosiane 21.

(2) Vedi HAENEL *Novellae Constit. imp. Theodosii II, Valentiniani III* etc. col. 81 nota g.

fosse fatto in frode di uno speciale divieto, per usurpare una *res prohibita*.

VI. Per ben valutare le disposizioni del diritto romano circa la facoltà di mutare il nome, conviene tener presenti anche alcuni testi, dove si dichiara quali concetti i romani, e specialmente i giureconsulti e i legislatori, avessero dei nomi personali e della loro mutabilità.

Ulpiano nella l. 4 D. *de legatis I* (30) scrive che l'errore circa il nome personale non è causa di nullità dei legati, ma bensì l'errore circa il nome delle cose; e di tal differenza assegna la ragione:

« *Rerum enim vocabula immutabilia sunt; hominum mutabilia* ».

Di qui risulta, che la mutabilità dei nomi degli uomini era cosa tanto ammessa e ordinaria, che se ne traevano anche conseguenze in questioni giuridiche. E come si negherà allora che la libertà del cambiamento era regola generale, le cui eccezioni non possono presumersi, ma debbono provarsi?

La regola, che le disposizioni testamentarie ed anche i contratti sono validi nonostante l'errore nel nome personale, regola che si riconnette, come abbiamo veduto, alla mutazione del nome, è ripetuta in numerose leggi (l. 21 § 1 D. *qui test.* 28, 1; l. 8 § 2 D. *de bon. poss. sec. tab.* 37, 11; l. 54 pr. D. *de man. test.* 40, 4; l. 7 § 1 C. *de legat.* 6, 37; 2

I. 4 C. *de testam.* 6, 23; I. 32, I. 65 § 1 D. *de verb. obl.* 45, 1); ma il modo come essa è enunciata in alcuni luoghi può avere ancora qualche interesse per la nostra questione.

Il § 29 *Inst. de legatis* 2, 20 è così concepito;
 « *Si quid in nomine cognomine praenomine le-
 gatarum erraverit testator, si de persona constat,
 « nihilo minus valet legatum: idem in heredibus
 « servatur et recte: nomina enim significandorum
 « hominum gratia reperta sunt, qui si quolibet alio
 « modo intelligantur, nihil interest* ».

Nelle ultime frasi, che contengono la motivazione, si vede che al nome delle persone non si dava altra importanza che quella di un segno di riconoscimento.

Uguale modo di considerare il nome si ritrova nella I. 10 C. *de ingen. manum.* 7, 14:

« *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
 « Athenodora. Ad recognoscendos singulos nomina
 « comparata publico consensu, ob celandos natales
 « ingenuis si mutantur, minime nocet, natosque licet
 « in ministerio servitutis, liberae conditionis non
 « servos possessio, sed status ingenuos edi perficit* ».

Dove gli stessi imperatori autori della I. un. C. *de mut. nom.*, disponendo che la imposizione di un nome servile non può pregiudicare lo stato di ingenuità di chi sia nato da madre libera, sebbene rite-

nuta come schiava, dichiarano che il nome altro non è che un segno di riconoscimento delle persone.

VII. Una legge molto citata in questa materia, e che fu addotta anche nella causa Giustiniani, è la I. 65 (63) § 10 D. *ad S. C. Trebell.* 36, 1, nella quale Gaio scrive:

« *Si vero nominis ferendi condicio est, quam praetor exigit, recte quidem facturus videtur, si eam expleverit: NIHIL ENIM MALE EST HONESTI HOMINIS NOMEN ADSUMERE, nec enim in famosis et turpibus nominibus hanc conditionem exigit praetor. Sed tamen si recuset nomen ferre, remittenda est ei condicio, ut Julianus ait, et permit-tendae utiles actiones, aut bonorum possessio secundum tabulas danda est, uti nactus actiones transferat eas ex senatus consulto* ».

Come risulta chiaramente anche dai passi della stessa legge, che precedono questo § 10, in esso si tratta del caso che un testatore abbia istituito un erede sotto condizione testamentaria e gli abbia quindi ordinato di restituire l'eredità ad un fidecommissario. È noto che, nel caso che il fiduciario non voglia adire l'eredità, può esser dal pretore costretto ad adire e a restituirla al fidecommissario. Se l'istituzione dell'erede è condizionata si neque difficultatem neque turpitudinem ullam habet condicio nec impendium ali-quid, iubendus est parere conditioni et adire et ita

restituere. Tale è la regola. Se dunque l'istituzione del fiduciario fu fatta sotto la condizione di assumere il nome del testatore, come si dovrà decidere? A ciò risponde il nostro § 10 che, se il nome non è turpe, l'erede farà bene ad assumerlo; ma, se tuttavia egli non lo vorrà, la condizione gli si dovrà rimettere, ma egli dovrà adire l'eredità e restituirla al fidecommissario.

Di qui si vede, che questo testo non riguarda direttamente il caso nostro, nè la frase *nilil enim male est honesti hominis nomen adsumere* si può invocare per provare che ognuno può prendere il nome di altri, poichè essa qui significa solamente che non è un male l'assumere un nome di uomo onorato e che perciò conviene ottemperare alla condizione imposta nel testamento.

Tuttavia, se per queste ragioni io non credo che la l. 65 (63) § 10 *ad S. C. Trebell.* possa portare molta luce sulla questione, che si dibatte tra il Marcese Alessandro Giustiniani e il principe Sigismondo Giustiniani Bandini, non mi pare affatto inutile il tener presente anche questo testo, in quanto che esso ci dimostra come dovesse frequentemente nei testamenti romani imporsi all'erede l'obbligo di assumere il nome del testatore, e come tale assunzione fosse ritenuta dai romani cosa tanto regolare, che non solo non trovava alcun ostacolo nel diritto, ma era riguardata come doverosa per parte dell'erede.

Alle stesse conclusioni ci conduce per i negozi tra vivi la l. 19 § 6. D. *de donat.* 39, 5 di Ulpiano:

« *Denique Pegasus putabat, si tibi centum spondero hac condicione, si iurasses te nomen meum laturum, non esse donationem quia ob rem facta est, res secuta est* ».

Questi due ultimi testi ci dimostrano poi anche, che ogni individuo aveva diritto di trasmettere ad altri il proprio nome e che ciò non poteva essergli impedito da altri, che tal nome portasse; infatti questa libera facoltà è nei due casi menzionati presupposta dai giureconsulti autori delle due leggi, nè vi sono altri luoghi, nei quali essa sia o negata o limitata.

VIII. Notevole per gl'indiretti argomenti, che se ne possono trarre, è la l. 76 § 5 D. *de legat.* II (31), che contiene il passo seguente del libro settimo dei Responsi di Papiniano :

« *Pater cum filia pro semisse herede instituta sic testamento locutus fuerat: « cum morieris, licet alios quoque filios susceperis, Sempronio nepoti meo plus tribuas in honorem nominis mei ». Necessitas quidem restituendi nepotibus viriles partes praece-dere videbatur, sed moderandae portionis, quam maiorem in unius nepotis personam conferri voluit, arbitrium filiae datum* ».

Ciò che a noi importa è soprattutto il caso, del quale qui si discute. Uno dei figli della figlia del testa-

tore porta il *nomen* (il che significa il nome gentilizio) non già del proprio padre, ma bensì dell'avo materno testatore, il quale di ciò si compiace e vuole che questo sia tra i suoi nipoti preferito nella ripartizione della eredità fidecommissaria.

Questa legge accolta nella compilazione Giustiniana ci attesta dunque l'uso, che sotto l'impero ebbero i romani di portare nomi diversi da quelli della propria famiglia paterna, e specialmente il nome della famiglia materna, e nello stesso tempo ci dimostra, che tale uso era pienamente riconosciuto dal diritto.

IX. Esaurito in tal modo l'esame delle leggi, che più o meno direttamente si riferiscono all'assunzione di nomi diversi da quello originario paterno, noi dobbiamo rispondere alla domanda: Era secondo queste leggi lecito al marchese Bandini, figlio di D. Cecilia ultima rappresentante del ramo della casa Giustiniani di Roma ed erede anche degli ultimi due maschi di questa casa Cav. Lorenzo e Cardinal Giacomo, di assumere accanto al proprio cognome quello di Giustiniani, prima posponendolo e poi anteponendolo?

Abbiamo veduto che i testi romani, che trattano più direttamente del cambiamento del nome e lo ammettono, se non sia fatto fraudolentemente, parlano in generale di *mutatio nominis*, senza dire se questo mutamento debba consistere nell'assunzione di un no-

me, che ad alcun altro non appartenga, ovvero se possa anche farsi assumendo un nome altrui.

Già questo modo generale di esprimersi della legge deve persuaderci che entrambe le maniere di mutare il nome dovevano essere lecite, poichè in nessun luogo delle fonti romane si trova indicata l'eccezione, di una di esse. Naturalmente, se alcuno senza buona ragione assumeva il nome di un altro, più facilmente poteva nascere il sospetto del dolo; ma in tal caso ciò che si proibiva era sempre la dolosa mutazione non il semplice fatto dell'aver preso un nome altrui.

X. Non mancano però altri argomenti per dimostrare ciò. Le ll. 65 (63) § 10 D. *ad SC. Trebell.* 36, 1 e 19 § 6. D. *de donat.* 39, 5 provano che in certi casi non solo era lecito, ma doveroso assumere il nome di un altro, e dimostrano anche che ogni individuo, che portava un nome, aveva diritto di trasmetterlo ad un terzo, indipendentemente dalla volontà degli altri portatori del nome stesso.

Anche il numero non grande dei gentili e dei cognomi romani induce la presunzione, che assai facilmente una mutazione di nome dovesse consistere nell'assumerne uno già ad altri pertinente, e il non trovare alcuna proibizione o limitazione a tal riguardo porta alla conseguenza, che proibizione e limitazione non v'era.



XI. Ma ogni dubbio, che potesse ancora rimanere, cade; appena si consideri qual'era l'uso dei romani in questa materia al tempo dell'impero, quando fu emanata la l. un. C. *de mutat. nom.* 9, 25 da Dioneleziano e Massimiano. È naturale infatti che questa legge si interpreti in relazione al costume di quei tempi ⁽¹⁾; e poichè gl'imperatori dicono espressamente, che si può mutar nome liberamente come liberamente si può prendere da principio, « *sicut initio nominis cognominis praeuominis recognoscendi singulos impositio privatim libera est* », è utile anche guardare, se era uso dei romani sotto l'impero di dare ai membri di una famiglia nomi spettanti ad altre famiglie.

XII. Anche il prof. ALBRANDI nel suo *Parere* ha riconosciuta l'utilità di tali ricerche; egli ha però creduto di potere limitarsi a riferire due versi di Plauto e un passo di Valerio Massimo. Ma molti sono i fatti che si debbono ricordare, nè quei due possono aver valore.

In una scena del suo *Miles gloriosus* (atto 2° scena 5°) Plauto fa che il servo Sceledro scopra Filocomasia concubina del padrone, mentre esce di casa del giovane suo amante. Il servo vuol fermare Filo-

(1) Ciò vale anche per chi interpreti la frase « *secundum ea quae saepe statuta sunt* » come una limitazione.

comasia e ricondurla a casa, ma essa finge di essere un'altra, una Glicerà sua sorella somigliantissima. Tra gli altri versi del comico dialogo, si leggono questi (v. 434 segg. [v. 24 segg. della scena]):

SC. . . .

Tibi ego dico: heus, Philocomasium.

PL.

Quae te intemperiae tenent,

Qui me perperam perplexo nomine appelles?

SC.

Eho,

Quis igitur vocare?

PL.

Glyceræ nomen est.

SC.

Iniuria

Falsum nomen possidere, Philocomasium, potulas.

Abi scelestà: nam insignite meo ero facis iniuriam.

Il volere dalle ultime parole dello schiavo Sceledro ricavare il principio di diritto, che non fosse lecito di mutare il proprio nome, mi sembra un modo di argomentare poco corretto. Sceledro dice soltanto che la concubina del padrone, che, fingendosi un falso nome, vuol negare la propria identità, fa ingiuria al padrone; ma ciò non significa punto che in ogni caso sia negato di mutare il proprio nome; nè d'altronde lo schiavo plautino fu mai, ch'io sappia, legislatore di Roma.

XIII. Non è più valido di questo l'argomento tratto da Valerio Massimo.

Ecco per intero il passo, al quale allude il prof. Alibrandi:

VALERIUS MAXIMUS *Factorum et dictorum memorabilium libri novem* (Lipsiae Teubner 1888) lib. IX cap. XV. *De iis qui in fino loco nati mendacio se clarissimis familiis inserere conati sunt.*

« . . . Quod sequitur impudentiae genus nec ferendum ullo modo periculique cum privatim tum etiam publice late patentis.

« Nam ut Equitum Firmo Piceno monstrum veniens, relatum iam in huiusce libri superiore parte, praeteream, cuius in amplexendo Ti. Graccho patre evidens mendacium turbulento vulgi errore, amplissima tribunatus potestate vallatum est, Herophilus oculus medicus C. Marium VII consulem avum sibi vindicando ita se extudit, ut et coloniae se veteranorum complures et municipia splendida collegiae fere omnia patronum adoptarent. Quin etiam cum C. Caesar Ch. Pompeio adolescente in Hispania oppresso populum in hostis suis admisisset, proximo intercolumnio paene pari studio frequentiae salutus est. Quod nisi divinae Caesaris vires huic erubescendae procellae obstitissent, simile vulnus res publica excepsisset atque in Equitio acceperat. Ceterum decreto eius extra

« Italiam relegatus, postquam ille caelo receptus est, « in urbem rediit et consilium interficiendi senatus « capere sustinuit. Quo nomine iussu patrum necatus in carcere seras prompti animi ad omne moriendum scelus poenas pependit ».

Il prof. Alibrandi ritiene che Erofilo fosse condannato da Giulio Cesare alla relegazione per avere assunto il nome di Mario. Ma ciò non dice il testo di Valerio Massimo, il quale nota non tanto la falsità del nome, quanto la falsa pretesa di essere nipote di Mario, e la pubblica perturbazione, che ne derivava; e, quando parla di Cesare, dice che egli relegò con un decreto il bugiardo pretendente. Siamo dunque ben lontani da una pena per il semplice fatto della assunzione di un nuovo nome! D'altronde tutti gli altri casi da Valerio Massimo riuniti nel capo citato si riferiscono sempre a persone, che hanno non già assunto un altro nome, ma falsicata la propria identità, il che è ben diverso.

Nulla pertanto da tali esempi si può dedurre, che valga ad illustrare la questione, che ci siamo proposti. Nè in ogni modo potrebbero mai aver valore esempi tratti dai tempi della repubblica o dai primi anni dell'impero romano.

XIV. È cosa da tutti risaputa, che il sistema dei nomi romani subì nei primi due secoli dell'impero una profonda mutazione, sicchè dalla più antica ri-

gida regolarità si giunse ad una libertà così grande, da poter parere talvolta soverchia (¹).

Uno dei migliori scrittori di questa materia, H. CANNÉRIER intitolò addirittura il suo libro pubblicato a Leida (*Lugduni Batavorum*) nel 1774: *De mutata Romanorum nominum sub principibus ratione*; e nel cap. I, pag. 4, scrisse: « *Forma autem et ratio nominum quae Caesarum aetate fuit longe diversa est illi, quae sub consulibus et republica salva erat* ».

Convien dunque per intendere i testi di legge, che tutti appartengono al tempo dell'impero (la l. un. *C. de mutat. nom.* è, come più volte s'è detto, dell'anno 293 di Cristo) tener conto di questi nuovi usi dell'impero.

XV. Or chi prenda a studiare anche per poco le consuetudini dei primi secoli dell'era volgare in materia di nomi, ben presto troverà molto comuni e diffuse le seguenti usanze:

1. Una stessa persona porta molti nomi e il più delle volte uno di questi nomi è quello della famiglia materna.
2. Spesso non si porta altro nome che quello della famiglia materna.

(¹) Confr. MARQUARDT *Vita privata dei romani (Privatleben der Römer)* 2^a ediz. Lipsia 1886, pag. 23.

3. Frequente è il caso della mutazione del nome e dell'assunzione del nome materno o di quello del defunto, del quale si è raccolta l'eredità.

4. Non vi è regola fissa sulla precedenza dei diversi nomi, quando se ne portino parecchi, p. es. il paterno e il materno.

Or se tale veramente era la condizione di fatto, quando Diocleziano e Massimiano emanarono la costituzione un. *C. de mutatione nominis*, risulta certo, che la libertà da essi proclamata tanto più doveva concedersi, quanto più era conforme agli usi esistenti.

XVI. Nulla mi sembra più adatto per dare un'idea sicura ed esatta della libertà, che vi era nell'epoca imperiale di mutar nome e specialmente di assumere il gentilizio o il cognome materno collocandolo prima o dopo il proprio, che il riferire qui alcuni passi delle opere di *Bartolomeo Borghesi*, il principe degli archeologi del suo tempo, dinanzi all'autorità del quale tutti debbono inchinarsi.

BORGHESI *Dichiarazione di una lapide Gruteriana (Memorie dell'Accademia di Torino XXXVIII, anno 1835, p. 1-57) Oeuvres* vol. III p. 488 segg.

« . . . restringendomi a parlare del doppio cognome, dirò bene che fu molto più frequente dopo « sotto l'impero, specialmente fra i nobili. . . . Per « autenticare il mio detto e per dare un saggio della « nomenclatura romana nei tempi imperiali sottoporro

« una lista delle denominazioni di molti principi, sic-
 « come di quelli di cui si hanno maggiori notizie, e
 « non la incomincerò se non dopo la metà del se-
 « condo secolo cristiano, per avvicinarvi di più agli
 « anni de' quali mi occorre di ragionare:.....

« DINDIO GIULIANO — *M. Didius Severus Julianus*.
 « Severo fu il cognome del padre, Giuliano quello dello
 « zio materno Salvio Giuliano.

«

« SEVERO — *L. Septimius Severus Pertinax*. De-
 « sunse il primo dallo zio, e s'impose il secondo in
 « memoria del predecessore Pertinace.

«

« DIADUMENIANO — *M. Opellius Diadumenianus*
 « *Antoninus*. Ricevette quello dall'avo materno, gli
 « fu dato questo allorchè fu dichiarato Cesare.

« ELIAGABALO — *M. Aurelius Bassianus Antoni-*
 « *nus*. Portò il primo da privato desunendolo dalla
 « madre Giulia Soemiade Bassiana, e trasse il secon-
 « do dal preteso padre Caracalla.

«

« GORDIANO AFRICANO — *M. Antonius Gordianus*
 « *Africanus*. Trasse il primo dalla madre Ulpia Gor-
 « diana, ma non si è d'accordo sulla origine del secondo.

« PUPIENO — *M. Clodius Pupienus Maximus*.
 « *Pupienus* fu il nome suo proprio forse tolto dalla
 « madre, *Maximus* quello del padre.

« FILIPPO GIUNIORE — *M. Julius Severus Phi-*
 « *lippus*. Nascono dalla madre Otacilia Severa, e dal
 « padre M. Giulio Filippo.

« ETRUSCO — *Q. Herennius Etruscus Messius*
 « *Decius*. L'*Etruscus* gli fu comunicato dalla madre
 « *Herennia Etruscilla*, il *Decius* dal padre.

«

« SALONINO — *P. Licinius Cornelius Saloninus*
 « *Valerianus*. Derivarono dalla madre Cornelia Salo-
 « nina e dall'avo paterno Licinio Valeriano.

« Questa serie basterebbe da sè sola a dimostrare
 « quanto sia fallace la legge che il nome diacritico
 « si mettesse sempre da ultimo; conciossiachè s'ella
 « si trova osservata in molti di questi principi, si
 « vede poi smentita in parecchi altri... E così de-
 « v'essere, perchè consultando le loro medaglie si co-
 « nosce che non avevano alcuna regola fissa per la
 « collocazione del cognome particolare. Imperocchè se
 « il figlio di Macrino, per esempio, chiamossi più co-
 « munemente M. Opelio Antonino Diadumeniano, non
 « manca però il caso di trovarlo appellato al rovescio
 « M. Opelio Diadumeniano Antonino. E così Trajano
 « Decio tanto fu detto *C. Messius Quintus Traianus*
 « *Decius* quanto *C. Messius Quintus Decius Traia-*
 « *nus*. Ma vi è di più che non si fu nè meno costanti.
 « nel mantenere sempre questo istesso cognome. Di
 « fatti il citato Diadumeniano ora si chiamò sempli-

« cemente *M. Opellius Diadumenianus* ora *M. Opellius*
 « *Antoninus* e del pari Trajano Decio fu domandato
 « talvolta *C. Messius Traianus* talvolta *Decius Aug.*
 « Anzi nelle stesse medaglie romane Treboniano Gallo
 « prende indifferentemente la denominazione d' *Imp.*
 « *Caes. Trebonianus Aug.* e d' *Imp. C. Gallus Aug.*
 « Questa incostanza apparisce pure nei nomi dei figli
 « di Decio, il primo dei quali usò a vicenda i cognomi
 « mi di Decio e di Etrusco, come risulta dalle leg-
 « gende *Q. Herennius Messius Etruscus* e *Q. He-*
 « *rennius Traianus Decius*, in ciò imitato dal fra-
 « tello per riguardo ai suoi cognomi di Ostiliano e di
 « Quinto, del quale pure abbiamo la doppia epigrafe
 « *C. Valens Hostilianus* e *C. Valens Messius Quin-*
 « *tus*, e anche *C. Valens Quintus*. La qual varietà
 « è poi chiarissima ove si paragonino le due meda-
 « glie, in cui sono congiunte le teste d'ambidue: im-
 « perocchè in quella dello Spanemio sono indicati con
 « la leggenda *Q. Her. Etr. Decius. C. Val. Hosti-*
 « *lianus*, mentre nell'altra di Bandurio si designano
 « coi nomi *Aetruscus et Quintus Caes.* Questi nummi
 « provano dunque ad evidenza la libertà che si ebbe
 « sotto gli Augusti di chiamare gli uomini di più
 « cognomi con quello che meglio talentava a cia-
 « scuno

« Ma perchè queste eccezioni alla norma del Sir-
 « mondo non si credano ristrette ai soli principi del-

« la casa Augusta, io proseguirò ad esaminare quanto
 « ella si avveri anche per riguardo ai privati. Una
 « delle precipue fonti della polionimia provenne dal-
 « l'uso generalmente invalso presso i nobili di ac-
 « cusare l'origine materna, attaccando un qualche no-
 « me da lei procedente agli altri ereditati dal padre;
 « uso ch'è rimasto tuttora presso la nazione spa-
 « gnuola. In più modi ciò si fece, ora assumendo tutti
 « i nomi della madre, o dell'avolo materno, che talvolta
 « si anteposero, talvolta si posposero, talvolta si me-
 « schiarono coi propri; ora prendendone il solo gen-
 « tilizio, che anch'esso talora si fa precedere, talora
 « succedere all'ereditario; il che essendosi fatto ad
 « arbitrio, ne viene quindi la frequente difficoltà,
 « quando non concorrano altri aiuti, di statuire la
 « vera casa a cui appartiene il polionimo, e l'im-
 « possibilità di ordinare la genealogia delle famiglie
 « in questi secoli. A me, cui non occorre ora di fa-
 « vellare se non che della pluralità dei cognomi
 « uniti ad un solo gentilizio, basterà di osservare
 « che uno dei modi più consueti fu quello di pren-
 « dere il cognome della madre, del che parecchi
 « esempi sono stati addotti dal mio egregio amico il
 « ch. Labus (*antichi monumenti scoperti in Brescia*
 « p. 26), ovvero di allungare il nome o il cognome
 « materno in una terminazione derivativa, come al
 « tempo della repubblica si fece per le adozioni, e co-



« me nel caso nostro potrebbe essere *Paulinus* dedotto
« da *Paula*. L'ordinaria, ma non però invariabile col-
« locazione del derivativo materno fu alla coda degli
« altri nomi, e molto spesso servì di agnome, il che
« spiega l'abbondanza di queste terminazioni sotto il
« governo degli Augusti . . . ».

Il caso dell'assunzione del nome e del cognome materno fu poi dallo stesso BORGHESE ritenuto poi così normale nelle più elevate classi della società romana, ch'egli lo considerò come un sicuro indizio di nobiltà. Veggasi per esempio, ciò ch'egli scrisse a proposito di *M. Valerius Antonius Antico* (*Oeuvres*, IV pag. 298):

« Egli chiamarasi Marco Valerio Antonio Anti-
« cone e il doppio gentilizio, di cui è provveduto,
« uno dei quali secondo il solito dovrebbe essere il
« paterno, l'altro il materno, persuade che non fosse
« persona del volgo ».

XVII. Dopo così autorevole testimonianza può sembrare superfluo portare altre prove; tuttavia ci-teremo qui solo alcuni altri passi di scrittori che si sono specialmente occupati della materia.

CANNEGIERUS *De mutata romanorum nominum sub principibus ratione*, c. II pag. 8:

« Duorum plariumque gentium nomina commista
« videas Gruter. MCXXI, 8 *T. Cocceius Salvius*, id
« quod in memoriam redigit *Didium Salvium Julia-*

« *num* imperatorem. . . . πολυώνυμος ille fuit, dictus
« namque *Marcus Didius Salvius Julianus Severus*,
« natus Petronio Didio, teste Spartiano. Cognoscis
« etiam hunc nomine retulisse duas gentes, retulit
« etiam duas *Avidius Cassius* imperator. Retulerunt
« et alii imperatores quos mitto. Aetate iis omnibus
« priores fuerunt *Roscius Caelius* et *Fulvius Aure-*
« *lius*. De illo Tacitus historiar. lib. 1 cap. 60. De
« hoc Idem cap. 79 *C. Caecilius Claudius*
« *Isidorus* fuit Asinio Gallo et C. Marcio Censorino
« Cos. memoratus Plinio nat. histor. lib. 33 cap. 5 ».

Lo stesso cap. VII pag. 30 segg.:

« Romae..... consuetudine inductum ut quisque
« sibi nomina quae vellet adsciceret. Uno homini
« haud raro multa, imo plurima nomina tributa aut
« sumta videas. Quae nominum accumulatio coepit
« sub primis principibus cum duarum gentium nomi-
« na in unum hominem collata. Gliscente paulatim
« hac luxuria undecim unius hominis nomina reperies.
« Muratorius Inscr. CCCXX, 1 ubi *M. Cuius M. fi-*
« *lius Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus*
« *Arius Proculus Julius Celsus Cos. Sodalis Augu-*
« *stalis Legatus pro praetore Imp. Caesaris Aelli*
« *Adriani CCCLX. 1 est M. Rabrenus Verius Pri-*
« *scus Pomponianus Magdanus Proculus Cos. pro prae-*
« *tore Africae, et DCLXXXII. 7. C. Batuns. C. F.*
« *Trocolo Minucianus Valens Antonius Celer Publius*

« Sigonius Rufinus Ligurianus, qui lapis est etiam apud
 « Gruter. CCCLXXV. 4. Lapis Muratorii DCLXXXIX
 « 4 scriptus est Cestio L. F. Po. Amp. Gallo Va-
 « reniano Lutatio Natali Aemiliano. Sic enim sen-
 « ptum fuisse puto. DCLXXXIX. 3 Urbinus Quin-
 « tilianus Curiatius Maternus. Dnus Nummus Acilius
 « Strabo. Ex quibus nominibus unum hoc Nummi
 « paternum habuit, patri nanque positus est cippus
 « his nominibus: C. Clodio C. F. Maec. Nummo Trib.
 « Leg. XIII Gem. X Vir. Stl. Iud. Provinciae Asiae.
 « Non cito plura ex monumentorum titulis..... Et
 « haec nominum constipatio a consuetudine corraddendi
 « undique nomina est orta.

« Rapiebant ea a matre, ab avo utroque, aliis,
 « ut ante probatis exemplis demonstravimus, neque
 « veris tantum, sed et adoptivis. Frequentior autem
 « adoptio fuit per haec tempora, quam sub libera re-
 « publica, frequentior etiam jussus testatorum in te-
 « stamentis, ut heres nomen suum ferat.....

« Usu invaluit mutando nominis consuetudo,
 « quae et tandem lege lata permessa est a Diocle-
 « tiano et Maximiano, imo et ante eos imperatores
 « ab aliis vid. I. un. C. de mutatione nominis.....
 « Verba secundum ea, quae saepe statuta sunt, ar-
 « guunt, diu ante legis auctores Diocletianum et Ma-
 « ximianum, ius illud obtinuisse, et nomina mutare
 « licuisse. Id quod et ex Ulpiano discas, qui Antonino-

« rum saeculo floruit, et non rerum, sed hominum
 « vocabula mutabilia esse scripsit, l. 4 pr. ff. de leg.
 « et fideicom. I. ».

XVIII. L'uso di aggiungere al paterno anche il
 nome materno era tra gli altri abbastanza antico, e
 se ne hanno esempi anche del tempo della Repub-
 blica. Due erano i modi tenuti in ciò: o si assume-
 va il nome materno con forma derivativa; o si assu-
 meva tal quale. Così, mentre i discendenti di *M.*
Porcius Cato Censorius e della prima moglie *Lici-*
nia si chiamavano *Liciniani*, quelli della seconda
 moglie figlia di Salone erano denominati *Salonia-*
ni (PLINUS *nat. hist.* VII, 14, 61. 62; GELLIVS *N.*
Att. XIII, 20 (19), 8; PLUTARCHUS *Cato maior* 24).
 Così pure *C. Salvius Vitellianus* era figlio di *Sal-*
vius Liberalis e di *Vitellia Rufilla* (ORELLI 1171);
A. Curtius Auspicatus Titinnianus era figlio di *A.*
Curtius Crispinus (CORP. INSCR. LAT. III. 231).
 Ma d'altra parte il figlio di *T. Carinius Felix* e di
Tussidia Fortunata fu chiamato *Sex. Tussidius Felix*
 (CORP. INSCR. LAT. IX, 678); la figlia di *Aemi-*
lius Hermes e di *Plotia* si appello *Plotia Aemilia*
 (CORP. INSCR. LAT. III. 1228); il figlio di *Tib.*
Claudius Constantinus e di *Cassia Vera* ebbe nome
Tib. Cassius Constantinus (CORP. INSCR. LAT. III.
 5890); il figlio di *Claudius Nicephorus* e di *Statilia*
Homoea fu detto *M. Statilius Felix* (CORP. INSCR.

LAT. VI. 5073); quello di *P. Attius Successus* e di *Annia Pithane* fu denominato *P. Annius Successus* (CORP. INSCR. LAT. VI. 5080); quello di *L. Apusius Euhenerus* e di *Julia Rhodope* si chiamò *Ser. Julius Atimetus* (CORP. INSCR. LAT. X. 1307). Ma non vogliamo ora mai moltiplicare prove di ciò, che nessuna persona competente vorrà negare ⁽¹⁾.

XIX. Questi numerosi esempi e gli altri addotti dagli scrittori, che abbiamo riferiti, ci dimostrano pure, che non vi era regola alcuna circa la precedenza dei nomi, quando parecchi se ne portavano. Spesso anche la stessa persona metteva innanzi ora l'uno, ora l'altro nome. Meglio di tutti il *Borghesi loc. cit.* ha ciò luminosamente dimostrato. Aggiungeremo solo che tale variazione era ammessa anche in tempi antichi, quando assai più rigoroso era il sistema dei nomi. Nei Fasti Capitolini all'anno 365 a. u. c. si ha *L. Lucretius Tricipitinus Flavius*, laddove all'anno 370 e 373 si trova *L. Lucretius Flavius Tricipitinus*. Similmente più tardi *M. Peto Virgilianus* (CORP. INSCR. LAT. VI. 1984) si chiama anche *M. Virgilianus Peto* (CORP. INSCR. LAT. VI. 44); e la cosa da straordinaria, che era, diventa addirittura ordinaria, come risulta dai nomi stessi degli imperatori.

⁽¹⁾ Veggasi in generale: MARQUARDT *Vita privata dei romani (Römisches Privatleben)* 2ª ediz. parte I Cap. I nomi, pag. 727 e si riscontrino gl'indici del *Corpus inscriptionum latinarum*.

XX. In quanto poi all'assunzione del nome di colui che aveva fatta l'istituzione di erede, noteremo ancora che essa era assai conforme al carattere della istituzione stessa. Il testatore nominando l'erede lo chiamava a capo della sua *familia*, lo poneva nella stessa posizione, che naturalmente avevano i figli, e non solo le sostanze, ma rapporti moralmente assai più cari e congiunti alla posizione personale nella famiglia erano oggetto nella successione ereditaria ⁽¹⁾. L'erede aveva parte ai sepolcri ereditarii (l. 5. 6 D. de relig. 17, 1), egli doveva aver cura dei *sacra* del defunto (CICERO *de leg.* II, 19; GAUS II, 55); egli doveva farne i funerali (l. 12. § 4. D. de relig. 17, 1); egli doveva difenderne il cadavere, egli doveva tutelarne l'onorata memoria (l. 1. § 4. 6 D. de iniuriis 47, 10); egli doveva ottenere vendetta della violenta uccisione di lui (l. 5. § 2, l. 15 D. ad SC. Silan. 29, 5; l. 21 D. de his quae ut indignis 34, 9; l. 1. 7. 9 C. de his quib. ut indignis 6, 35). Perciò era uso presso i romani che il testatore consegnasse all'erede il proprio anello (VAL. MAX. VII c. 8 n. 5. 8. 9), ⁽²⁾ così come allora si soleva e ora si suole consegnare l'anello alla sposa; perciò la

⁽¹⁾ Vedi su questo punto NEUNER *Heredis institutio ex re certa* pag. 28. segg.

⁽²⁾ Conf. FORNERIUS *Select.* I c. 3 in *Othonis Thesaur.* II col. 8 s.; BRISSONIUS *de form.* VIII, 59 p. 592; KIRCHMANN *de annis* c. 22 e gli altri autori citati in ORTO *Jurispr. symbol.* pag. 203.

istituzione d'erede era un vero onore (l. 5 § 6 D. de leg. praest. 37, 5); perciò Cicerone poteva scrivere (de leg. II. 19, 48): « *heredum causa iustissima est; nulla est enim persona, quae ad vicem eius, qui e vita emigravit, propius accedat* ».

Nulla dunque di più naturale, che l'uso non infrequente dei testatori di imporre il proprio nome all'erede, che diventava pari alla persona di famiglia *nominis sacrorum familiaeque heres* ⁽¹⁾; e per conseguenza anche doveva parere non solo naturale, ma pia l'assunzione volontaria del nome del testatore.

XXI. Io credo di aver così provate le proposizioni più sopra enunciate (vedi n. XIV). Taluno anzi potrà dire anche che le prove furono troppe per fatti abbastanza noti; ma ho ritenuto mio dovere il dare una piena dimostrazione di questi fatti di fronte alle contrarie asserzioni di sì autorevoli giureconsulti, quali sono gli avvocati del marchese Giustiniani e il professore Alibrandi nel suo parere.

Mi sembra pertanto che si possa concludere con sicurezza, che per diritto romano in generale la mutazione del nome era liberamente ammessa, e che in particolare l'assunzione del cognome materno e di quello di colui, del quale si è raccolta l'eredità, era molto usitata, sia che il nuovo nome si sostituisse all'an-

⁽¹⁾ Conf. LIVIVS XLV c. 41 § 7; CICERO de domo XIII. 35.

tico, sia che a questo si aggiungesse posponendolo o anteponendolo.

Poichè dunque il principe Sigismundo Giustiniani Bandini prese il nome Giustiniani, che apparteneva alla madre sua ultimo rampollo della casa Giustiniani di Roma, e che era anche quello dei due ultimi Giustiniani maschi di questa casa, dei quali egli era stato erede; nulla in ciò si può trovare di contrario alle leggi romane.

XXII. Abbiamo fin qui veduto quali furono i limiti, che il diritto romano poneva alla libertà di mutar nome da esso riconosciuta.

Nei testi non trovasi alcun accenno ad azioni, che dai privati si potessero intentare per impedire ad altri di assumere e portare il proprio nome: da ciò si può desumere che tali azioni non esistevano, e che i limiti imposti alla libertà in materia di nomi erano tutti di diritto pubblico, rimanendo ai privati solo le azioni dirette al risarcimento del danno patrimoniale derivante dai reati in tale materia.

Tale è infatti l'opinione dei più autorevoli romanisti, come p. es. del JHERING nel suo *Spirito del diritto romano*. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Esprit du droit romain* trad. franc. di Meulenaere, tom. IV (Paris 1878) lib. 2, part. 2 tit. 1 § 71 pag. 338: « Là où il « n'y a plus de place pour l'action, le droit civil cesse de protéger les intérêts et l'administration prend sa place... » e quin-

Solo apparente è l'eccezione, che ci si presenta nel caso, che il mutamento del nome dia luogo all'esercizio di azioni private penali; solo apparente dico, perchè anzitutto le azioni penali private, in quanto vanno al di là del risarcimento del danno, appartengono solo storicamente, non già essenzialmente, al diritto privato; in secondo luogo poi perchè con queste azioni non si perseguiva già l'assunzione del nome per sé stessa, ma bensì il delitto, che mediante tale assunzione era commesso. Si produce insomma per queste azioni, ciò che già abbiamo più sopra osservato relativamente al crimine di falso commesso mediante mutazione di nome.

Così per esempio nelle leggi 67 (66) § 4 e l. 81 (80) § 6 D. de furtis 47, 2 si trova data l'azione di furto contro colui, che sotto finto nome, facendosi credere un altro, si presentò ad esigere il danaro.

Similmente, qualunque non se ne trovi parola nei testi, potrebbe ammettersi l'*actio iniuriarum* contro chi, assumendo l'altrui nome, ledesse l'altrui reputazione e recasse ad altri tale offesa da rientrare nel concetto della *iniuria*, p. es. si volesse far pas-

di, nota 520, soggiunge « Un exemple est fourni par la question du droit au nom, le cas échéant, du droit de défendre à un autre de porter ce nom. De tels intérêts sont l'affaire de l'administration ».

sare per figlio, per coniuge altrui senza esserlo veramente etc. Con questo mezzo anche sotto l'impero del diritto comune poteva tutelarsi il così detto diritto al nome, ma nei limiti che all'azione stessa erano tracciati. Anche qui ciò che si colpisce non è il nome di per sé, nè l'assunzione di esso, ma l'ingiuria che per mezzo di tale assunzione si commette.

Questa tesi, che già si trova accennata in più antichi autori ⁽¹⁾, fu recentemente svolta assai bene dallo IHERING in una sua monografia sulla *Difesa giuridica contro le ingiuriose lesioni del diritto* ⁽²⁾. Questo illustre autore trattando la questione appunto in riguardo al diritto comune vigente in Germania, il quale, come tutti sanno, è per questa parte il diritto comune romano che vigeva prima nella massima parte d'Europa ed era legge nello Stato pontificio, sostiene, come già aveva sostenuto nel suo *Spirito del diritto romano*, che non può punto riconoscersi un diritto al

⁽¹⁾ Vedi EINERT *Dichiarazione di alcune materie del diritto civile (Erörterungen einzelner Materien des Civilrechts)* Dresden und Leipzig 1840, pag. 101.

⁽²⁾ *Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen*, inserita negli *Annali dello Ihering (Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts)* vol. XXIII anno 1885 n. VI. Vedi specialmente pag. 320-326. — Questa monografia fu tradotta in francese da O. de Meulenaere col titolo: *Actio iniuriarum Des lésions injurieuses en droit romain par Rud. von Ihering* Paris 1888. Vedi in questa traduzione le pagine 161-170.



nome di per sè stesso; ma ammette l'azione d'ingiuria, quando l'assunzione del nome abbia carattere ingiurioso, dimostrando che in tal modo non è veramente il nome, che si difende, ma la persona, sicchè l'azione si concede anche per proibire l'uso ingiurioso di uno pseudonimo.

Lo stesso dice il SALVETON in un suo nuovissimo libro *Le nom en droit romain et en droit français* (Lyon 1887) pag. 195, il quale alla domanda, se alcuno possa in diritto romano assumere il nome altrui risponde:

« Avant de répondre il faut s'entendre sur ce que peut bien vouloir dire notre expression *prendre le nom d'un autre*. Il faut l'entendre dans le sens de *prendre un nom pouvant amener à confondre celui qui le prend avec celui qui a véritablement le droit de le porter*.

« Pour cela il ne suffit pas de prendre ou le *praenomen* ou le *nomen gentilium* ou le *cognomen* d'un autre. Aucun de ces éléments du nom n'est le monopole d'un seul individu. Le caractère des noms multiples en général et du nom romain en particulier, est qu'ils ne sont véritablement *propres* que par la juxtaposition de tous leurs éléments. Pour qu'un citoyen romain prenne le nom d'un autre citoyen romain, dans toute la force du terme, il faut donc qu'il prenne *tous* les éléments

« de ce nom, sans y apporter la plus légère modification. Alors, et seulement si les circonstances s'y prêtent, celui dont le nom est usurpé pourra s'y opposer par l'action *iniuriarum*. L'*iniuria*, en effet, est assez mal définie pour qu'à la rigueur on puisse comprendre sous ce terme notre délit. Pour qu'il y ait *iniuria*, en effet, il faut un fait de l'homme, accompli sans droit de la part de son auteur, portant un préjudice moral à celui qui en est victime, et accompagné, chez son auteur, de l'*animus iniuriandi*. Lors donc que le fait par un homme de porter le nom d'un autre homme sans avoir le droit de le faire est accompagné de toutes les autres conditions constitutives de l'*iniuria*, celui dont le nom est ainsi usurpé pourra le faire condamner par l'action *iniuriarum*. Cette action lui fera défaut si l'usurpateur peut établir qu'il n'avait nullement l'*animus iniuriandi*, ou que le plaignant n'a éprouvé aucun préjudice à ce que son nom fût porté par un autre. Or, à défaut de l'action *iniuriarum*, celui dont le nom est usurpé n'a aucun moyen de droit à sa disposition pour obtenir satisfaction: il suffit pour s'en vaincre de jeter un regard sur la liste des actions du droit romain. Donc, ce n'est pas l'*usurpation* de nom qui est ici réprimée, mais l'*iniuria* qui peut en résulter. Là encore point de sanction ».

È questo passo è tanto più notevole, in quanto che l'autore mostra una forte tendenza a considerare il nome come oggetto di un diritto esclusivo, e nello stesso diritto romano in generale non distingue abbastanza il più antico e rigoroso periodo repubblicano dal periodo imperiale del secondo e terzo secolo.

XXIII. Ammettendo questa teoria, che a me sembra giusta, e che in ogni modo è quella, con la quale, vigente il diritto romano, si può più ampiamente difendere il nome, si può guardare se nel caso del Principe Giustiniani-Bandini l'assunzione del casato Giustiniani potesse contenere ingiuria verso la famiglia Giustiniani dell'altro ramo. Ma basta considerare le circostanze, che precedettero, che accompagnarono e che seguirono l'atto del marchese Bandini, per escludere assolutamente ogni applicazione dell'*actio iniuriarum*.

Infatti la causa, che mosse il marchese Bandini a chiamarsi Bandini-Giustiniani, fu l'esser figlio dell'ultima Giustiniani ed erede degli ultimi due maschi della casa di Roma e il desiderio di perpetuare il nome di questa casa, che si era estinta. Niuna intenzione in lui di recare offesa ai Giustiniani della casa genovese. Niuna intenzione di affermare coi Giustiniani un vincolo di parentela più stretto di quello realmente esistente. Il cognome Giustiniani fu assunto accanto a quello di Bandini, non in luogo di questo;

non vi era dunque possibilità di confusioni pericolose. Ad escludere poi fino l'ombra della ammissibilità di un'azione d'ingiuria basta il notare come lo stesso marchese Giustiniani trattando col Bandini lo chiamò Bandini-Giustiniani e Giustiniani-Bandini; egli stesso dunque non vide alcuna offesa nell'atto del Bandini. Le circostanze per le quali il Bandini aveva aggiunto al proprio il nome Giustiniani erano note a tutti, nè egli le nascondeva. Il Sovrano Pontefice Pio IX nel suo atto di concessione del titolo principesco del 27 gennaio 1863 dimostrò di conoscere bene i fatti: « *cujus proinde cognomen tuo cognomini adieceris* », e non trovò in ciò nulla da riprovare, anzi ne fece al Bandini titolo di lode.

Niuna offesa dunque; niun dolo; niun danno.

Nè offesa vi fu nell'anteposizione del nome Giustiniani a quello di Bandini. Abbiamo già veduto come la collocazione dei vari nomi non avesse sotto l'impero del diritto romano alcuna importanza. Nel caso presente poi l'anteposizione fu fatta per ottenere al desiderio del pontefice espresso nel dispaccio 25 febbraio 1863 della Segreteria dei Brevi. Lo aver poi sempre conservato il cognome Bandini continuava a togliere ogni pericolo di pregiudizio pel marchese Giustiniani.

Un pregiudizio, è vero, il prof. Alibrandi volle vedere nella controversia per il priorato di S. Maria

del Sole sorta tra il marchese Giustiniani e il principe Giustiniani Bandini; ma quella questione dipendeva dalla qualità, che il principe aveva, di essere erede della casa Giustiniani di Roma, mentre il fedecommesso istituito da Vincenzo Giustiniani apparteneva al marchese Giustiniani: ora la qualità di erede spettava al Bandini indipendentemente da ogni mutazione di nome.

XXIV. La sentenza della Corte d' Appello di Roma, che bene a ragione fu annullata dalla Corte di Cassazione, mischiando ai suoi ragionamenti una questione che neppure il Marchese Giustiniani aveva mai sollevata, cioè quella della pertinenza all' attore o al convenuto degli onori principeschi, sembra ritenere che il Principe Giustiniani-Bandini avesse col nome assunto anche il titolo di principe spettante ai Giustiniani. Ma ciò non era soltanto un giudicare *ultra-petita*, ma anche un giudicare male assolutamente.

È utile fermarsi un poco su questo punto, perchè, quando si sia bene inteso, ne risulterà sempre più chiara la mancanza di ogni dolo e di ogni danno nella assunzione del nome.

Il Papa Innocenzo X con breve del 1644 concesse il titolo di principi ad Andrea Giustiniani e a Maria Pamphili moglie di lui. Maria Pamphili era nipote del papa, e questi ciò nota espressamente nel

Breve: « . . . dilectus filius Nobilis vir Andreas Justinianus, eiusdem Vincentii heres et Terrae praedictae Marchio, dilectae in Christo filiae Nobilis mulieris Mariae Pamphiliae nostrae secundum carum nem ex fratre germano neptis, vir existit . . . ». Il Pontefice, per elevare a maggior dignità la nipote e i suoi discendenti, diede il titolo al marito di lei, com' era necessario; ma la sua intenzione si rileva manifestamente nel congiungere costantemente il nome della donna a quello del marito, nel parlare dei *loro* figli e discendenti, nel ricordare la famiglia Pamphili anche prima di quella Giustiniani: « . . . ac familiae nostrae de Pamphiliis nec non illius de Justinianis huiusmodi gradus, titulos et merita praesentibus haberi volumus pro expressis . . . ». Perciò il titolo principesco deve ritenersi concesso ai discendenti dei due coniugi, e non trasmissibile ad altri della casa Giustiniani, nei quali non si trovasse il sangue della casa Pamphili.

Inoltre il titolo di principe è dal papa annesso al dominio sulla terra di Bassano, della quale Andrea Giustiniani era signore e marchese: il marchesato fu convertito in principato. Ciò è molte volte ripetuto nel breve, e non può essere posto in dubbio.

Siccome poi la terra di Bassano faceva parte della primogenitura Giustiniani, il pontefice si richiama anche a questa primogenitura, disponendo che il titolo di

principe dovesse spettare a quelli tra i discendenti di Andrea e Maria, che ottenendo la primogenitura diventassero signori di Bassano.

Da tutto ciò deriva che tre erano le condizioni assegnate dal papa al conseguimento del titolo principesco: 1.° essere del sangue di Andrea Giustiniani e di Maria Pamphili; 2.° avere la primogenitura Giustiniani; 3.° essere per mezzo di tale primogenitura signore di Bassano.

Quando la famiglia Giustiniani di Roma si estinse, il titolo di principe anch'esso fu estinto.

Il fedecomesso istituito da Vincenzo Giustiniani passò bensì al marchese Giustiniani, ma questi non poté assumere il titolo principesco, perchè gli mancavano gli altri due requisiti. Egli non era del sangue di Andrea Giustiniani e Maria Pamphili, condizione principalissima, come abbiamo veduto. Egli non diventò signore di Bassano, perchè questa terra fu alienata e non fece più parte del fedecomesso.

Bon fece dunque il marchese Giustiniani a non affacciare pretensioni al principato nella causa, e assai male invece la Corte d'Appello di Roma allargò di proprio arbitrio la controversia anche su questo punto.

Allorchè il pontefice Pio IX col Breve del 27 gennaio 1863 concesse il titolo di Principe al marchese Sigismondo Bandini Giustiniani, motivò tale concessione tanto sulla nobiltà e i meriti della famiglia

Bandini, quanto su quelli della casa Giustiniani, notando essere il marchese Sigismondo figlio dell'ultima Giustiniani di Roma « *postrema foemina nobilissimae eius stirpis, quae ab Innocentio X Praedecessore nostro Principis titulum promeruit* », ed erede del cardinal Giacomo, il cui cognome aveva aggiunto al proprio « *Huc porro accedit, quod tu heres extiteris, dilecte fili, bo: me: Jacobi ex principibus Justiniani Cardinalis, cuius proinde cognomen tuo cognomini adieceris* ». Dolente il papa che alla nobiltà romana fosse mancata una famiglia illustre e cara al ponteficato volle far risorgere nel figlio di Donna Cecilia ed erede dei beni della casa, il titolo e il nome di essa « *Quapropter tum ad augendam honore Bandinorum stirpem tot laudibus illustrem, TUM VERO UT JUSTINIANAE GENTIS UNA CUM COGNOMINE REFERRE ETIAM, DILECTE FILI, POSSIS DIGNITATEM ATQUE AMPLITUDINEM, impertiri tibi constituimus Principis titulum tuae etiam posteritati transmittendum* ». Vedremo più oltre, come questi motivi del Breve, e lo scopo che il pontefice dichiarò essersi proposto nell'innalzare il marchese Sigismondo alla dignità principesco non sieno di lieve importanza per la risoluzione della controversia presente. Per ora basti il notare, che evidentemente il titolo di principe spetta al Giustiniani-Bandini per propria concessione a lui fattane dal Sovrano, e non appartiene mi-

nimamente al marchese Giustiniani; sicchè a questo riguardo non si può parlare di danno, che il Giustiniani abbia patito, o di offesa, che abbia sofferta; come pure non v'è traccia di dolo da parte del principe Sigismondo Giustiniani-Bandini.

XXV. Del resto riguardo all'azione promossa dal marchese Giustiniani, conviene tener conto anche di una altra considerazione.

Ciò, di che egli si querela, non può certamente essere il fatto, che il Bandini abbia assunto accanto al proprio il cognome di Giustiniani in astratto, ma bensì che il cognome si sia assunto precisamente in relazione a quello da esso marchese Giustiniani portato. Molti sono infatti i Giustiniani in Italia, e molti pure ed appartenenti ad ogni classe sociale sono in Roma. I difensori del principe Sigismondo Giustiniani-Bandini hanno nella loro conclusionale di primo grado riferita una lunga enumerazione dei vari Giustiniani viventi in Roma; ed è chiaro che il marchese Giustiniani non ha mai potuto avere il pensiero di andare ad esaminare con qual diritto tutti costoro portino un cognome simile al suo.

Per potere ammettere un'azione come quella esercitata dal marchese Giustiniani è dunque da premettere anzitutto l'esame della relazione, che intercede tra il nome assunto dal convenuto e quello dell'attore. Quando la relazione esista e sia tale da ri-

tenere possibile l'ingiuria, si deve esaminare se veramente l'ingiuria abbia luogo nel caso concreto.

Tutti i ragionamenti fin qui fatti sono basati sul presupposto, che al Giustiniani non osti quella questione pregiudiziale; ma bisogna pure aggiungere adesso che si può molto ragionevolmente dubitare di ciò.

Il principe Giustiniani Bandini ha preso il nome Giustiniani senza riguardo alcuno alla stirpe genovese, alla quale appartiene il marchese Giustiniani; ma bensì in riguardo alla casa romana dei Giustiniani. Tra questa casa e quella del marchese esisteva bensì una lontana comunione d'origine, ma per risalire allo stipite comune occorreano molte e molte generazioni, sicchè dallo stesso albero genealogico prodotto in causa dal marchese Giustiniani non si intende bene qual grado di agnazione corresse tra lui e gli ultimi Giustiniani di Roma. Ciò posto è difficile ammettere che l'assunzione del cognome dei Giustiniani di Roma possa in alcun modo considerarsi come una offensiva usurpazione del cognome del Marchese, poichè le due famiglie erano da lunghissimo tempo distinte l'una dall'altra.

XXVI. La Corte d'Appello di Firenze con Sentenza del 28 luglio 1884, Strozzi contro Del Turco (*Annali* 1885, 252; *Monitore dei Tribunali* 1886, 121), in una causa dove si trattava dell'uso del casato Strozzi a scopi commerciali, vigente il Codice ita-



« Hano - tutte circostanze assai più sfavorevoli al con-
 « venuto, che non siano quelle della causa Giustinia-
 « ni - ben riconobbe tali principii ritenendo: « che
 « gli attori manchino d'azione a proporre la doman-
 « da da loro avanzata si dimostra facilmente, quan-
 « do si consideri che fra la famiglia dei principii
 « Strozzi e quella di Alessandro Strozzi da cui la
 « convenuta sostiene aver causa, nessun rapporto fa-
 « migliaie esiste più, come sopra si disse, nessun
 « vincolo d'agnazione civile, e questa era la base del-
 « l'azione intentata dagli attori. Infatti questi alla
 « eccezione loro opposta dalla convenuta della man-
 « canza d'azione, rispondevano che Alessandro Strozzi
 « apparteneva alla medesima famiglia ed agnazione
 « loro, che non si trattava di beni od azioni eredi-
 « tarie, ma di cognome e di prerogative agnatizie.
 « Ora ciò è inesatto. È bensì vero che le due fami-
 « glie discendono da uno stipite comune e ciò può
 « costituire un'agnazione semplicemente naturale; ma
 « non basta per poter vantare dei diritti e prerogative
 « da servire di fondamento ad un'azione: occorre per
 « ciò una agnazione civile, tale che possa essere ri-
 « conosciuta dalla legge, e questa per ammissione
 « degli stessi attori non esiste punto tra le due fa-
 « miglie, essendo cessata da più secoli, perchè la di-
 « scendenza Strozzi, divisa in due colonnelli, ricono-
 « sce oltre allo stipite comune ciascuno uno stipite

« speciale; cosicchè fra Alessandro Strozzi e gli at-
 « tori intercedendo oltre i trenta gradi, non rimane
 « di comune che un omonimo. ⁽¹⁾

« Se fosse lecito il procedere nel modo che fe-
 « cero gli attori, si aprirebbe troppo facilmente
 « l'adito a delle azioni vessatorie, non essendo diffi-
 « cile di stabilire, che risalendo venti o trenta gradi
 « più innanzi nella parentela, si trovi sempre qualche
 « coincidenza di nomi, che offra pretesto ad esercita-
 « re delle molestie e vantare dei diritti immaginari.

« La circostanza di portar noi un cognome, che
 « suoni identico ad un altro, di cui pure per ipotesi
 « si abusi, non può dare diritto alcuno neppure per
 « quanto ha riguardo al cognome stesso, se non si
 « provi, che è del nostro che si abusa, e non già
 « dell'altro. Ora l'azione dei principii Strozzi è fon-
 « data appunto sopra questo equivoco, di supporre,
 « cioè, che siasi usato od abusato del cognome loro,
 « mentre la convenuta non fece e non fa uso che di
 « un altro cognome, il quale suona bensì identico a

(1) Dagli alberi genealogici prodotti dal Marchese Giu-
 stiniani risulterebbe che tra gli ultimi Giustiniani di Roma,
 dei quali il Bandini prese il nome, e il Marchese Alessandro
 vi erano ventidue o ventitrè gradi. Anzi il Marchese Giusti-
 niani si ricollega ai Giustiniani della casa di Roma, e al Vin-
 cenzo istitutore della primogenitura, per parte di donne.

Il vincolo per parte di maschi non si può neppure rile-
 vare dagli alberi genealogici.

« quello degli attori, ma che in realtà è diverso,
 « perchè è quello di Alessandro Strozzi appartenente
 « ad altra linea, discendente da altro stipite, che non
 « sia quello dei principi Strozzi, quantunque in
 « origine provenienti da uno stipite comune. La
 « qualifica stessa di principi, che accompagna il co-
 « gnome degli attori, addimostrea per sè stessa la
 « diversità, che esiste fra il loro casato e l'omonimo
 « corrispondente adoperato dalla signora Uguccioni
 « per la cereria.

« Se abuso adunque vi fosse od usurpazione di
 « nome, come gli attori pretendono, l'azione a far
 « cessare questo abuso spetterebbe a coloro che
 « potessero vantarsi della linea e dell'agnazione di
 « Geri, da cui Alessandro Strozzi discende. Nè giova
 « agli attori sostenere, come oggi fanno, massime
 « dopo la sentenza da cui si è appellato, la quale in
 « questa parte favorì il loro assunto, che l'agnazione
 « o parentela non era di nessun fondamento e mo-
 « tivo all'azione da loro spiegata; perchè questa
 « agnazione o parentela realmente fu in principio la
 « base dell'azione da loro proposta, come si espose
 « in narrativa.

« Del resto, il dire oggi che il nome patroni-
 « mico è una proprietà, che per conservarla o riven-
 « dicarla da chi l'avesse *usurpata* non è necessaria
 « la parentela civile; che basta giustificare che altri

« si è appropriato *quello che appartiene esclusiva-
 « mente a noi*, e che questo è un diritto che spetta
 « a chiunque, non cambia i termini della questione;
 « perchè, per le cose già dette, nel caso concreto
 « manca appunto la prova, che la convenuta siasi
 « appropriata il cognome degli attori, e che questo
 « cognome appartenga esclusivamente ai medesimi,
 « mentre anzi si ha la prova contraria che, in ogni
 « caso, la signora Uguccioni avrebbe fatto uso del
 « cognome di Alessandro Strozzi, e che questo co-
 « gnome non appartiene esclusivamente agli attori, i
 « quali, con questa deduzione, ricadono nell'equivoco
 « già sopra accennato ».

Lo stesso ripeterebbe certamente la Corte di Firenze, se il marchese Giustiniani si presentasse in-
 nanzi ad essa a pretendere che il Bandini figlio del-
 l'ultima Giustiniani di Roma, colla quale il Giusti-
 niani non era quasi più in relazione agnatzia, non
 dovesse unire al proprio casato quello di Giustiniani
 di Roma, che era della madre non solo, ma anche di
 coloro di cui il Bandini fu l'erede.

E tutto ciò mentre gli ultimi Giustiniani di Ro-
 ma mostrarono col loro testamento di ritenere assai
 più vicino a sè il Bandini che il Giustiniani attore, e
 mentre il diritto romano vigente al momento dell'as-
 sunzione del cognome era in questa materia così lar-
 go, come abbiamo più sopra dimostrato.

XXVII. Avrei posto qui termine assai volentieri a questo lungo discorso, per quanto riguarda il cognome Giustiniani posto dal Bandini accanto al proprio. Ma per togliere di mezzo ogni possibile dubbio su tutto quanto ho scritto fin qui, conviene anche dimostrare che il diritto Giustiniano rimase veramente in Roma la base legale delle regole relative alla mutazione dei nomi e all'assunzione dei nomi altrui.

Non vi fu certamente alcuna nuova legge in proposito. Ma si originò forse un diritto consuetudinario diverso?

Gli autori del diritto comune ci dimostrano di no.

Il Glossatore AzONE nella sua *Lectura* sul Codice di Giustiniano (*Lutetiae Parisiorum* 1611) fa questa nota alla parola *innocentibus* della *l. un. de mutatione nominis* (pag. 703).

« Si autem fraudulenter mutavit, ut scilicet crederetur ei non possint eum convenire, vel simili de causa, punitur tamquam falsarius, si sit liber; ut ff. ad l. Corn. de fals. l. falsi nominis. In servo autem semper praesumitur fraus: inde nullo modo licet ei nomen mutare ».

Nella *Glossa ordinaria Accursiana* si formula così il caso alla *l. un. de mut. nom.*

« Aliquis nomen impositum ei, an mutare possit quaeritur. Et dicitur quod sic, si liber fuerit, si in alterius fraudem non fuerit ».

E questa frode è così spiegata alla parola *innocentibus* e dell'altra *fraude*:

« *Innocentibus* id est non fraudulenter facientibus »

« *Fraude* secus si fraus fieret, ut alius deciperetur, puta libertus, ut ingenuus crederetur et patronum fraudaret: poena eum falsi tenetur ».

La scuola bolognese formulava dunque la regola giustamente così, come già più sopra abbiamo veduto averla formulata il giureconsulto Paolo e il greco Dorotheo. E tale fu il fondamento del diritto susseguente.

CINO DA PISTOIA nei suoi *Commentaria in Codicem* al titolo *de mutat. nom.* 9,25, dopo aver posto la regola, che colui, che cambia nome, lo può fare impunemente, prosegue (Francof. ad Moenum 1578 fol. 557 b.).

« aut cum alterius laesione facit, ut quia sub alterius nomine vult aliquid usurpare vel evitari, et tunc falsum committit, ut hic in fine a contrario sensu, et ita intelligitur lex contraria ».

Nè altrimenti insegnano i due grandi dottori, fonti precipue del diritto comune medioevale, BARTOLO DA SASSOFERRATO e BALDO DEGLI UBALDI.

BARTOLUS A SAXOFERRATO *In secundam ff. novi Partem* Venetiis 1580 (fol. 168a) tit. ad legem Cornel. de falsis. l. XIII pr.

« *Falsi nominis* Op. C. de mutat. nom. l. j. Respondeo debetis scire quod nomina imponuntur

« ad homines recognoscendos C. de inge. man. l. ad
 « recognoscendos. Aut ergo ista mutatio nominis fit
 « fraudulose et ad alium decipiendum, et tunc mutans
 « nomen puniatur lege Cornelia de falsis. Aut fit ob
 « aliam causam, non fraudulose, et tunc fieri potest,
 « ut ibi. Nam quando quis mutat statum, semper mu-
 « tatio nominis fit, puta quando efficitur miles vel
 « Doctor ».

Di Baldo nelle edizioni glossate del *Corpus iu-
 ris civilis* si legge in testa alla l. un. c. de mutat.
 nom. questo sommario:

« Mutatio nominis non fraudulosa, libero homini
 « est permissa ».

Nè certo altrimenti da come l'intese Bartolo, Bal-
 do concepì il danno là dove scrisse:

BALDUS UBALDUS PERUSINUS *In* VII. VIII. IX. X. et XI.
Codicis libros Commentaria. Venetiis 1586 (fol. 223
 a) ad tit. de mut. nominis:

« *Sicut*) Ab initio potest cuilibet imponi nomen
 « ad beneplacitum, ex post facto vero bona fide, et
 « sine alterius damno potest nomen mutari, aliter non.
 « h. d. In tex. ibi, recognoscendi, nota quod quis co-
 « gnoscitur non solum per nomen sed etiam per co-
 « gnomen. dic de ista materia ut plene dicit Jac. in
 « prooe. Digest. et nota bene ».

La scuola dei commentatori e pratici italiani non
 devìo dunque dalla tradizione romana; e ben chiara

risulta l'intenzione costante di applicare il diritto giu-
 stinianeo e non altro ai rapporti giuridici, dei quali
 quì si discute. Perciò, se anche qualche autore avesse
 dato di quel diritto una falsa interpretazione, questa
 non avrebbe costituito mai un diritto consuetudinario
 contrario al romano, e noi dovremmo sempre ricercare
 il vero spirito della legislazione Giustiniana.

Ma non sembra neppure che divergenza note-
 vole di parere vi sia stata tra gli interpreti, per ve-
 rità non molto numerosi, che si sono occupati di questa
 materia.

In Francia GIOVANNI BARBIER dopo aver dimostrato
 che il nome può liberamente mutarsi *sine fraude*,
 così definisce la mutazione fraudolenta proibita:

JO: BARBERIUS *Victorium seu directorium iuris
 ex visceribus et medullis iuris utriusque excerptum*.
 Lugduni 1536. Pars. I Rubr. II de falsa nominis mu-
 tatione fol. 14.

« Alia est mutatio dolosa, ut pluries vidi con-
 « tingere de tempore meo. Nam sunt qui collidunt
 « cum debitoribus aliquorum creditorum volentium li-
 « berare a creditoribus qui coram aliquo notario fin-
 « gunt talem esse creditorem quem nominant nomine
 « creditoris et ille fictus creditor sub nomine veri
 « creditoris quittat debitorem: vel exemplificari posset
 « de illo qui colluso cum quodam qui alicuius heres
 « effici optabat falsum supposuit testatorem in aliqua

« camera opaca per quem testari et se heredem in-
 « stitui ac si esset verus testator fecit. Item et illo
 « qui optans unum bonum et pingue beneficium ali-
 « cuius antiqui prioris supposito in lecto et loco ob-
 « scuro aliqui scienter fingere verba dicti prioris sibi
 « beneficium resignari et procuratores ad resignan-
 « dum constitui fecit ».

PIETRO GREGORIO TOLOSANO, al quale spesso fanno
 rinvio gli scrittori successivi, scrisse:

PETRUS GREGORIUS THOLOSANUS *Syntagma iuris Uni-*
versi Vol. 2.^o (Venetiis 1593) Pars III lib. 36 cap. 4,
 pag. 375 seq.

« Falsi nominis vel cognominis asseveratio, ut
 « scribit Papinianus, poena falsi coereetur (Papin. l.
 « falsi nominis, l. 13 ad leg. Corn. de falsis), scilicet
 « si cum fraude mutatio fiat: alioquin vero sine fraude,
 « impunita (l. 1 de muta. nomi. li. 9 C. t. 25).
 « Nomina quippe ad recognoscendos singulos tantum
 « imposita sunt ex arbitrio (d. l. 1 et § si quis in
 « nomine. de lega. apud Justin.), ut parum de no-
 « mine, si de corpore constet euremus (l. si nomine
 « C. de testa. l. si Fortidianum C. de lega. l. 4 de
 « leg. 1) potissimum cum hominum nomina Ulpianus
 « dixerit mutabilia (l. 4 eo.) ».

Così i pratici francesi. Non diversamente i teorici,
 tra i quali basterà ricordare il sommo CUIACIO, che
 ripetutamente trattò questa materia.

CUIACIUS in lib. XV. *Respons. Papiniani* ad l.
 13 pr. Ad l. Corn. de fals. (Opp. Prati 1838, vol. 4.^o
 col. 2682 seg.):

« Initio huius l. 13 ostenditur falsi nominis vel
 « cognominis adseverationem lege Cornelia quasi fal-
 « sum coerceri, puta si quis falsum sibi nomen vel
 « cognomen imposuerit in fraudem alterius et Graeci
 « interpretes suppleant rectissime ἐν τῷ βλάβῳ τῶν ἀλλοτρίων
 « ἀπατηρ et Paulus 5 Sent. eod. tit: quo quid alie-
 « num interciperet vel possideret: nam si sine fraude
 « et captione alterius liber homo non prohibetur sibi
 « mutare nomen, l. 1 C. de mut. nom. ».

CUIACIUS *Paratitla* in Cod. IX, 25 (Opp. vol. 8.^o
 col. 1342):

« Ad legis Corneliae de falsis poenam redigitur
 « etiam is, qui dolo malo seipsum adoptat, et novum
 « sibi nomen imponit, quod quid alienum intercipiat,
 « ut Paulus ait in Sent. tit. ad leg. Corn. et l. falsi
 « ff. eod. Si dolus malus absit, unicuique libero ho-
 « mini liberum est quodcumque volet sibi nomen ad-
 « sumere, nec ex eo solo, quod novum sibi nomen
 « adsumperit, ulla actione tenetur; sed ita demum si
 « alium ea re in fraudem induxerit, arg. l. ult. ff.
 « quod fal. tut. auc. ».

Lo stesso ripete più diffusamente il grande in-
 terprete nelle *Recitationes solennes* in Cod. lib. IX
 tit. 25 (Opp. vol. 9 col. 2209).



Così pure il FOURNIER, RAD. FORNERIUS *Rerum quotidianarum* lib. V cap. XVII (Ottonis Thesaur. II col. 269):

« Qui in fraudem alterius novum sibi nomen aut cognomen assumunt legis Corneliae poena coercentur, l. falsi 13 D. ad l. Corn. de fals. Paulus lib. 5 Sent. tit. 25.... Certe ubi fraus et malum consilium abest, unicuique libero liberum est mutandi nomenis arbitrium, l. un. C. de mut. nom. Immo multo più tiplicem alieni nominis assumendi rationem videmus usitatam fuisse Romanis.... ».

Del resto a provare che in Francia, secondo il diritto comune romano, era lecita la mutazione del nome, basterà ricordare il fatto che la sovrachia libertà degenerò in licenza, e così si rese necessario l'intervento del legislatore. Il re Enrico II il 26 marzo 1553 con una sua ordinanza vietò infatti il mutamento del nome senza il permesso del sovrano, sotto pena di Lire 1000 di multa e di esser punito come falsario e privato di ogni grado e privilegio di nobiltà.

Se dalla Francia volgiamo lo sguardo sul diritto accettato da altri paesi di diritto comune, troviamo nel Belgio lo spagnuolo ANTONIO PEREZ insegnare la stessa dottrina dei dottori italiani e dei francesi.

A. PEREZIUS *Praelectiones in XII libros Codicis*. Venetis 1773; lib. IX tit. 25; tom. II pag. 107:

« Ad legis Corneliae de falsis poenam redigitur etiam is, qui dolo malo se ipsum adoptat et novum sibi nomen imponit, vel conditionem suam mentitus est, ad imponendum aliis, ut si quis se nobilem, militem, studiosum dicat et ostendat falso diplomaute ut tuto commeari possit, l. 27 § fin. ff. ad l. Corn. de falsis, aut si mutet nomen suum in alterius fraudem, l. 13 ff. d. t. veluti si cum alio contrahens, vocet se alio nomine aut cognomine quam revera vocetur, ne postea contraxisse dicatur, et ex instrumento obligatorio conventus excipere possit, se non esse eum, qui in instrumento dicitur promississe. Sic et tabellio signum semel assumptum et consuetum, citra falsi crimen mutare non potest.

« At vero si fraus et dolus malus absit, unicuique libero homini liberum est quodcumque nomen assumere, nec ex eo, quod novum sumpserit, ulla actione tenetur, l. un. h. t. Immo saepe interest ut quis alterius nomen assumat. Hinc arrogatus nomen et familiam arrogatoris; servus manumissus patroni nomen; HERES INSTITUTUS NOMEN TESTATORIS SUSCIPERE SOLET. Imo interdum debet, si institutus sit sub conditione gerendi certi nominis etc. ».

In Germania lo stesso ci viene attestato dal BRAUNEMANN nelle sue note alla l. 13 D. ad l. Corn. de falsis.

sis 48, 10 e alla l. un. C. de mut. nom. 9, 25; il cui testo io non istarò qui a riferire, perchè si trova ripetuto in tutte le memorie dei difensori nei vari gradi di giurisdizione, per i quali la causa è passata.

Il LEYSEN poi in una delle sue dissertazioni (*Meditationes ad Pandectas*. Franckenthalii 1778 vol. 9 specimen 616 pag. 801 segg.) svolse a lungo la tesi che: « *Cuilibet nomen suum mutare et aliud adsumere, si hoc in alterius fraudem non fiat, impune licet* ».

In Spagna il MAJANSIO ripete in sostanza ad illustrazione del testo Giustiniano ciò che Paolo scrisse nelle sue sentenze:

MAJANSIUS *De mutatione nominis* (Disputationes. Lugd. Bat. 1752, vol. II, disp. 46, pag. 173 segg.) pag. 176:

« Dixi etiam initio unicuique homini libero licet tam esse nominis mutationem, dummodo nulla fraus intercedat. Nam qui sibi falsum nomen imposuerit genus parentesve fluxerit, quo quid alienum interceperit, possederit, poena legis Corneliae de falsis coercetur ».

Che se da questi estranei paesi torniamo a volger l'attenzione all'Italia, noi vediam sempre continuare la corrente delle stesse dottrine.

Ecco come si esprime il Bossi, AGRARIUS BOSSIUS *Tractatus varii*, ad tit. de mut. nominis, pag. 330:

« Mutatio nominis in fraudem, uti saepe faciunt falsi testes ut criminibus notatione detegantur, poena falsi punitur, quae fraude cessante cessat ».

JACOPO MENOCHIO lungamente sviluppava gli stessi pensieri nel suo libro *De arbitrariis iudicium quæstionibus* (Col. Agripp. 1605) lib. II cent. 4 casus 318 (pag. 443 segg.), dove, posta la regola della impunità della mutazione del nome, ammette che vi sia luogo a pena in due casi: 1° quando alcuno muti il nome fraudolentemente; 2° quando alcuno si faccia passare per altri.

Ma invece di citare singoli autori sarà utile riferire oramai qui ciò che si trova nei libri destinati a raccogliere le opinioni più comunemente accettate. La testimonianza che queste opere ci possono dare è appunto quella che noi ricerchiamo.

FRANCISCUS VIVIVS *Sylvae Communium opinionum utriusque censuræ* (Francof. 1611) lib. II opin. 540, pag. 102 segg.:

« 1. Nomina propria imponuntur ad beneplacitum. *l. si quis in fundi vocabulo ff. de leg. I.*

« 2. Et mutari possunt quandocumque: Cum nomen suum mutare cuilibet liberum sit. *l. uni- ca C. de mu. nom.* Nihil enim mali est, honesti hominis nomen assumere, *l. facta, § si in danda. ff. ad Trebell.* cessante tamen fraude, et sic ista nominum mutatio liberis hominibus impu-

« ne censetur permissa, dumtamen fiat sine fraude.
 « ut supra. l. 1 cum ibi not. C. de mut. nom. et
 « firmat Bal. in l. 1. C. quae res ven. non poss. Se-
 « bastianus Brant. in exposit. titu. iuris civil. et ca-
 « noni, super tit. de mu. nom. Fely. post alios, in
 « prooemio Gregoriano, nume. 35 et in prooemio
 « sexti, Franciscus Marci. decis. 211 nu. 3 in 1 par.
 « Bossius in practica crim. in tit. de mutat. nomi-
 « nis, Ripa in l. si quis in fundi. nu. 16 ff. de leg. I.
 « Gloss. in l. 2 C. de constit. pecun. et in d. l. si quis,
 « ubi eam sequuntur omnes Doct. et sequitur quo-
 « que Alex. et dicit esse communem in rub. nu. 7
 « ff. solut. mat. et Bonifacius de Vitel. in tract.
 « malefic. in rub. de poena mutantis sibi nomen.
 « nu. I cum aliis seq. fol. 25.

« 3. Ubi declarat, quando liceat mutare sibi no-
 « men, et quando, et quomodo puniatur, nomen pro-
 « prium praenomen, et agnomen suum, mutans dolose
 « vel in fraudem, et notant etiam Doct. per text. ibi
 « in l. 1 C. de muta. nom. Bal. in 1. constit. ff. orum,
 « S. nos vero, et in l. falsi nominis. ff. de fals.
 « et ibi etiam Alex. et in d. S. nos vero ».

E nella *Summa* del SABELLI similmente.

SABELLI *Summa diversorum tractatum* (Parnae

1717) tom. III pag. 204 v.º Nomen. n. 2:

« Nomen sibi mutare non est prohibitum nisi fiat
 « cum fraude, et in alterius detrimentum vel deceptio-

« nem, l. 1 ubi DD. C. de mut. nom. late *Menoch.* de ar-
 « bitr. cas. 31 per tot. *Clar.* § fin. q. 83 vers. si quis
 « etc. *Farinacc.* q. 150 part. 5 n. 136 et seqq. *Boni-*
 « *fac.* de furt. § 1 num. 93 fol. mihi 28 dixi in *Pract.*
 « § Falsità n. 21 ubi quod stante dolo et deceptione
 « intrat paena arbitraria, vide in § Mutatio n. 3. *Pi-*
 « *chard.* *Pract. Instit.* part. 3 tit. de poen. omn. delict.
 « n. 87 fol. 103. *Vivi.* comm. opi. 540 ubi etiam plura
 « de bono et malo nomine ac eius effectibus, et idem
 « de insigniis et armis alienis, ut licitum sit illis
 « uti, si non tendat in alterius praeiudicium; non
 « tamen insigniis dignitatis a non habente illam di-
 « gnitatem sub poena falsi, *Conciol. et Romaguer.*
 « ad Statut. Eragub. lib. 4 Rub. 50 per tot. Add.
 « *Carpzov.* in *Prax. crim.* part. 2 quaest. 93 a
 « num. 33 et *Em. De. Luc.* de *Praem.* disc. 10
 « num. 10 ».

Non occorre accrescere il numero di queste cita-
 zioni, per conchiudere con certezza, che il diritto Giu-
 stinianeo rimase per questa parte in vigore nel di-
 ritto comune; e ciò è quanto io doveva provare.

Ma risulta ancora dagli scritti riferiti che il di-
 ritto Giustiniano fu sempre interpretato nella retta
 maniera da me più sopra dimostrata.

Aggiungerò soltanto, che anche recentemente in
 Germania, dove, com'è noto, il diritto comune vigente
 è costituito degli stessi elementi romani del diritto

comune, che imperava in Italia, e di regole di dritto tedesco assai più numerose, che non fossero quelle accettate in Italia, si è tuttavia dagli scrittori e dalla giurisprudenza applicato alle questioni di nomi il dritto giustiniano. Così l'EISENERT nelle già citate sue *Erörterungen einzelner Materien des Civilrechts*, dove sono riferite anche alcune sentenze di tribunali germanici, ritiene applicabile la *l. un. C. de mut. nom.* intesa, come noi l'intendiamo; e ROBERTO HERMANN in un suo articolo nell'*Archivio per la pratica civile* (*Archiv für die civilistische Praxis*) vol. XLV (1862) pag. 153 segg. 315 segg., ove sostiene la necessità di regolare questa materia legislativamente, come hanno fatto parecchi degli Stati moderni, ammette tuttavia che per diritto comune vigente debbono riconoscersi i larghi principii della legislazione Giustiniana. Così pure abbiamo già veduto che RODOLFO DI IHERING, nel suo scritto sulle lesioni ingiuriose del diritto, ricorre sempre al diritto romano.

XXVIII. Ma dai difensori del marchese Giustiniani e dal prof. Alibrandi nel suo *Parere* si allegano in contrario un passo di Antonio Fabro, un altro del Voet e un terzo del Cardinal De Luca.

Se questi scrittori avessero avuto veramente una opinione diversa da quella degli altri, ciò non farebbe che confermare, ciò ch'io ho fin qui detto: non essersi cioè mai costituito uno speciale diritto consue-

tudinario in questa materia e doversi perciò sempre ricorrere alla interpretazione dei testi romani.

Ma non mi pare che i passi addotti abbiano un gran valore.

Il passo di Antonio FABRO è tratto dal suo *Codex* IX, 16, 1, dove egli raccolse la giurisprudenza del senato di Savoia da lui presieduto. Si tratta pertanto di un caso pratico, e convien perciò esaminare bene gli elementi di fatto. Or ecco il fatto:

« Cum carnifex quidam honesti viri et advocati nomen sibi adrogasset, seque pro agnato publice iactitaret, falso tamen et dolo malo ut probi et nobilis viri existimationem laederet, aut ab eo pecuniam ne id faceret extorqueret, putavit Senatus caedendum virgis et exilio mulctandum esse ».

Che cosa mai può aver di comune questo caso, con la questione, che si discute tra il Giustiniani e il Giustiniani-Bandini? Tanto valeva allora ricordare anche quell'altro caso interessante, che trovo menzionato dallo STARKIO (*Disp. de delictis circa identitatem* c. 5; *Opp. Florentiae* 1840, vol. 13 col. 1251. S. 3), di un Arnolfo de Tilla, il quale fingendosi Martinino Guerra visse lungo tempo con la moglie di costui. Il de Tilla fu condannato a morte (!). Si vorrà

(¹) Confr. CORASUS *opp.* tom. 2 fol. 762-813; GILHAUSEN *Arbor jud. crim.* c. 8 n. 5 pag. 442.

per questo mandare all'ultimo supplizio il principe Sigismondo Giustiniani-Bandini?

Nè giova il ricorrere alla frase, che si trova in una nota del Fabro: « falsi enim nominis vel cognominis asseveratio poena falsi coercetur, *maxime* vero cum fit in alterius fraudem et iniuriam »; poichè quì il *maxime*, come spesso nelle fonti stesse del diritto non va inteso a parola, ma è forma per dichiarare quando la pena ha luogo. Il Fabro stesso ci dimostra chiaro il suo pensiero nelle parole, che seguono quelle dal prof. Alibrandi riferite: « *Caeterum innocentibus et bonam mentem habentibus mutatio nominis periculosa non est, l. 1 ubi Glossa et Doctores. C. hoc tit.* ».

E il titolo apposto dal Fabro alla sua *definitio* è: « *Mutatio nominis in familiae nobilioris iniuriam virgis et exilio castiganda est* ».

Meno ancora provano le parole del Voet. Questi nei suoi commentari alle pandette lib. 48 tit. 10 *ad legem Corneliam de falsis* n. 6 fa un lungo elenco di casi, che costituiscono il crimine di falso, e tra gli altri pone quello, ove uno *alienum nomen praenomen aut cognomen assumit*. Si vorrà dire per ciò che il Voet faceva astrazione dalla frode in questo caso? Io nol credo. La frode è presupposta sempre quando si tratta del reato di falso, e non era quindi necessario allo scrittore di ripetere per ogni singolo

caso questo presupposto; e d'altra parte, rinviando il Voet, subito dopo quelle parole, al *Syntagma* di Pietro Gregorio di Tolosa, di cui abbiamo più sopra tratto scritto il testo, si deve ritenere che la sua opinione non differisse da quella del Tolosano.

Il Cardinale De Luca si riferisce ad un caso speciale. Una congregazione vuole assumere il nome di altra congregazione già esistente, e ciò può generare una pregiudizievole confusione: il Cardinale ritiene che tale atto possa vietarsi, e perciò scrive:

De Luca *Theatrum ver. et iust.* lib. III part. 2.

De praeminentiis.

Disc. 10 n. 10 (pag. 293):

« Et in simili habemus in eo qui praevent in se denominando de aliqua familia, seu cognomine, ut ius habeat prohibendi alteri in eodem loco nomen eiusdem cognominis, seu intitutionis assumptionem, quoties de praesenti, vel tractu temporis id aliquod praedictum sibi generare potest, quia licet nomina sint ad placitum, secus tamen est ubi exinde alterius praedictum oriri potest, *Cassan.* »
 « in catal. glor. mundi p. 1 consider. 1. concl. 21. »
 « *Caval.* dec. 549. n. 2. *Rot.* in Ampurien. denominationis canonicorum seu capituli 20 aprilis 1646, »
 « coram Melzio, de qua habetur supra in Ampurien. »
 « Cathedralitatis seu Unionis disc. 7 ».

IDEM Disc. 30 n. 13 (pag. 327):

« Et de prohibenda nova assumptione nominum
 « seu adrektorum, quoties alterius praeiudicium vel
 « inconveniens resultare potest, caeteris allegatis habetur per Rotam in Ampuriens. denominationis capituli 20 aprilis 1646 coram Melzio per text. in l.
 « Un. Cod. de mutat. nominum, ubi Cinus et alii ».

Evidentemente, trattandosi di nomi di enti morali, l'analogia coi nomi di persone private non è perfetta, perchè tutto ciò che concerne i primi ha sempre un carattere di ordine pubblico assai più spiccato, che non ciò, che riguarda le seconde; e la confusione tra due congregazioni può poi troppo facilmente dar luogo a danni patrimoniali e morali per l'una o per l'altra. Male si può dunque trarre un argomento da decisioni relative a nomi di congregazioni per determinare le regole dei nomi privati. Tuttavia il De Luca anche nei luoghi riportati dice chiaramente, che il divieto proviene dal pregiudizio presente o futuro, non già dal nome di per sè stesso; e citando la l. un. C. de mut. nom. e il commento di Cino da Pistoia, ricorda il principio generale della libertà, che per diritto romano vige in materia di nomi.

Ciò che ho detto del De Luca si deve ripetere per la decisione della Rota romana da lui citata.

Nella *Summa*, che dovrebbe essere un compendio della opera maggiore *Theatrum veritatis et iustitiae*, i passi surriferiti sono ristretti in una forma un poco

equivoca (Vedi *Summa* vol. III Romae 1679 pag. 298 seg. n. 88-89):

« De iure etenim indebitos, sive incongruos titulos, et nuncupationes assummentibus interdicens est; atque leges desuper proferri hanc refrenantes licentiam commendabile reputatur.

« Cognominis vel familiae sive alterius adiecti vel stemmatum sive armorum et insignium novus usus ab aliquo assumptus, ab eo qui antiquiorem illius cognominis vel adiecti seu insignium antiquiorem usum iam obtinet, Iudicis officium et auctoritatem implorante, interdici potest, ob gravia praeiudicia, quae nobilitati aliisque praeeminentiis antiqui possessoris ita manare solent.

« In ecclesiastica quoque hierarchia ex eadem vel simili ratione praeiudicii eadem etc. ».

Ma qui il Cardinale De Luca scrisse forse più seguendo le sue idee *de iure condendo*, che spiegando il diritto positivo vigente, come lo dimostrano le parole *atque ad leges desuper proferri etc.* In ogni modo però non bisogna dimenticare che anche qui egli si fonda sul pregiudizio nascente dall'assunzione del nome e se vi è qualche parola ambigua come per esempio *manare solent*, questa si deve spiegare ponendo mente che il De Luca parla di una facoltà, non già di un dovere del giudice (*interdici potest*) da lui trattato quasi come ufficiale amministrativo; e d'altra

parte non bisogna dimenticare, che non la *Summa*, ma il *Theatrum veritatis et iustitiae* fu l'opera che godè maggiore autorità tra i pratici.

Curioso, perchè dimostra la poca sicurezza delle idee del De Luca su tali questioni, è anche un altro passo di lui nel *Dottor volgare* (Colonia 1755) vol. I lib. III cap. 10 n. 6, pag. 456:

« Quindi con molta ragione sta ricevuto appresso
 « li giuristi, che si possa proibire a persone d'inferior
 « condizione l'assumere e l'usare il proprio cognome
 « o le proprie arme per la suddetta ragione del pregiudizio, che in progresso di tempo ne può nascere
 « per la mistura di gente ignobile o per esercizi vili,
 « che da questi si facessero ».

Dove oltre al concetto del pregiudizio, che sempre ritorna ad affacciarsi, la proibizione si dà solo al nobile contro persona di condizione inferiore.

Questa stessa oscillazione del De Luca dimostra la mancanza del diritto consuetudinario.

Del resto nel caso nostro nessuna delle varie condizioni poste dal De Luca nei contraddittorii suoi passi si verifica. D. Sigismondo non è certo di condizione inferiore al marchese Giustiniani, nè alcun pregiudizio o confusione è neppur possibile, perchè D. Sigismondo non ha assunto il nome Giustiniani in vece del proprio, ma bensì accanto al proprio, circostanza che non va mai dimenticata.

Nulla dunque anche qui, che possa farci allontanare dalle conclusioni, alle quali siamo giunti studiando le leggi romane ed i loro interpreti (').

A parer mio poi, quantunque la regola romana possa sembrare un pò troppo larga, sicchè molte moderne legislazioni se ne sono discostate, non è difficile lo spiegare, come mai nel diritto comune essa abbia sempre continuato ad avere vigore.

I casi pratici non sono molto frequenti; ai più gravi, cioè a quelli fraudolenti e ingiuriosi, provvedeva già il diritto romano. Per regoiare gli altri (le leggi moderne lo dimostrano) il modo più adatto era l'intervento dello Stato all'atto della mutazione o assunzione del nome; ma a tale scopo era necessario una deliberazione dello Stato stesso, cioè una legge. Il diritto consuetudinario, specialmente quello dei giuriconsulti, non poteva di per sé giungere a tanto.

XXIX. Ma non è necessario andar tanto lontano a cercare argomenti per dimostrare qual fosse il diritto vigente nello Stato pontificio, quando l'atto sovranò, col quale il papa Pio IX creò principe Don Si-

(') Per persuadersi sempre più come in tutta questa materia si applicasse il diritto giustiniano, basta il dare un'occhiata alla decisione del senato Piemontese riferita da A. THESAURUS *Noxae decisiones Sen. Pedemontani Decis. CCLXX*, sul tema *Arma et cognomen deferre alicuius, an quis gravari possit*. Ivi tutto è puro diritto romano in questa parte.

gismo, ce ne fornisce esso stesso prova buona e sicura. Il papa infatti dichiara in quel Breve di riconoscere che D. Sigismondo erede dei Giustiniani di Roma ne aveva di propria volontà assunto il cognome, unendolo a quello dei Bandini « *cuius proinde cognomen tuo cognomini adieceris* »; e ben lungi dal nuovergliene rimprovero, come di cosa illecita, gliene fa titolo di lode. Non è questa una delle migliori possibili testimonianze?

Questo Breve pontificio può essere poi riguardato anche sotto un altro aspetto.

Abbiamo veduto più sopra, che il papa dimostrò chiaramente in esso l'intenzione di riempire col principe Sigismondo il posto lasciato vacante nella nobiltà romana dall'estinta famiglia Giustiniani « *ut Iustinianae Gentis una cum cognomine referre etiam, dilecte fili, possis dignitatem atque amplitudinem impartiri tibi constituimus Principis titulum* ». Questa unione della concessione del titolo con l'approvazione data all'assunzione del cognome, è prova manifesta, che il papa voleva che D. Sigismondo si chiamasse Principe Giustiniani. Ed è certamente una ulteriore dichiarazione di questa volontà, quella contenuta nel Dispaccio della Segreteria dei Brevi 25 febbraio 1863: « avendo Sua Santità manifestato il desiderio già a V. E. espresso, che cioè preponesse il casato Giustiniani al casato Bandini », e l'altra del Dispaccio

del Ministro dell'Interno in data 17. gennaio 1886: « sua Beatitudine si è degnata dichiarare, che « ha riconosciuto consentaneo al tenore ed allo scopo del citato Breve che l'E. V. ed i suoi discendenti primogeniti maschi abbiano a godere del rango e degli onori personali, che si appartenevano alla famiglia principesca Giustiniani ».

Quando dunque il Bandini-Giustiniani incominciò a chiamarsi Giustiniani-Bandini, non fece che obbedire alla volontà sovrana, la quale in tal modo compiva quanto aveva voluto col Breve del 27 gennaio 1863.

Se dunque anche qualche difficoltà vi fosse stata nel diritto comune vigente (e non v'era), l'atto sovrano l'avrebbe certamente tolta di mezzo.

A ciò peraltro si oppone dai valenti difensori del marchese Giustiniani, che quando alla fine del 1872 il marchese aveva presentato una sua istanza al papa, perchè si dichiarasse non essere il Breve 27 gennaio 1863 ostacolo a promuovere giudizio contro il principe per la quistione del nome e dello stemma, D. Sigismondo stesso in un suo memoriale aveva osservato essere il Breve tassativamente limitato alla concessione di usare non già del nome agnazio, ma della sola dignità principesca; nulla avere disposto circa il cognome, ma averlo soltanto supposto.

Ciò è vero; ma dato che tale interpretazione del Breve non fosse giusta, si può domandare, se il di-

ritto del principe Sigismondo se ne trovi pregiudicato. Che l'interpretazione non sia del tutto giusta apparisce da quanto ho detto poc'anzi; che il principe possa esserne pregiudicato, non credo si possa ritenere, perchè quella dichiarazione non era contrattuale, e non poteva menomare la forza di un atto sovranò. Nè alcuno vorrà poi vedere in essa un atto di rinuncia al cognome, che il principe si preparava anzi a difendere in giudizio.

D'altronde la dichiarazione del principe presentava anche un lato giusto, ed era che, pure indipendentemente dal Breve, per diritto comune, egli aveva facoltà di portare unito a quello dei Bandini il casato Giustiniani, ed è forse soltanto una forma esagerata di questo pensiero, quella che si contiene in quella dichiarazione.

Chi poi legga per intero la dichiarazione del principe Sigismondo vedrà che non si deve punto esagerare l'importanza delle parole rilevate dai difensori del marchese.

In ogni modo, poichè realmente per diritto comune il Bandini aveva facoltà di assumere il cognome dei Giustiniani (o prima o dopo il proprio), e poichè sempre per diritto comune il marchese Giustiniani non vi si poteva opporre, tutte le questioni circa quelle dichiarazioni nel giudizio presente possono considerarsi superflue ed oziose.

II.

Sulla questione dello Stemma.

XXX. Passiamo ora all'esame della controversia relativa allo stemma.

Se realmente il Principe Sigismondo avesse di proprio arbitrio sostituito allo stemma dei Bandini quello dei Giustiniani, il suo diritto a ciò fare potrebbe apparire dubbio.

I testi del diritto romano in materia di insegne, come la l. 27 § ult. D. ad l. Corn. de falsis 48, 10, la l. 3 in fin. D. ad l. Jul. Maiest. 48, 4, la l. 2 C. ut nemo 2, 15 (16), *PAUL. SENT.* 5, 25, 12, non sono certo applicabili al caso; poichè trattano di usurpazione di insegne di gradi militari, di magistrature o di insegne imperiali; casi, che nulla hanno che fare col presente.

Gli scrittori di diritto comune si dividono in due gruppi.

Molti ammettono che si possano assumere le armi ed insegne anche pertinenti ad altra famiglia, purchè ciò non sia a questa pregiudizievole.

Per esempio, ecco che cosa scrive il sommo Bartolo nella sua speciale monografia sulle insegne:

BARTOLUS *Consilia, quaestiones et tractatus Venetis* 1581. *Tract. de insigniis* fol. 124. b. n. 5:

« Sed quaero: unus portat certa arma vel insignia, alius vult portare eadem, an liceat vel prohiberi possit? Videtur quod possit portare, quia quilibet potest sumere nomen alterius, ff. ad Treb. facta § si in danda, ver. Si vero nominis, de lega. II l. cum filius § pater. et possunt esse plures eiusdem nominis ut l. duo sunt Titii. de test. tut. et de lega. II l. Sed et si quis servum § inter duos. ergo potest quis sumere arma aliena, et plures eadem insignia portare vel rebus imponere possunt, cum utrumque fiat ad cognoscendum. Et contra videtur de reg. iur. l. id quod nostrum. Si enim prius est nostrum, sine facto nostro a nobis auferri non potest. Sed hoc non bene facit, loquitur enim in his quibus plures in solidum uti non possunt, alias secus, ut in usu platearum, balnei, theatri, ut l. Si ut certo. § si duobus vehiculum ff. commod. Praeterea signum quod portat alius non est unum et idem, imo sunt diversa habentia tamen eandem similitudinem. Ad decisionem ergo praedictorum praemitto quod signum alienum portare prohibere potest ille cuius est signum seu petere quod prohibeatur, si ex hoc ipso iniuriatur, quia forte ille cum vituperio portat seu tractat C. de epi. aud. l. minae. et est expressum extra, de exces. prael. c. dilecta. ar. C. de iudae. l. iudaeos, quos. Secundo de hoc potest conquiri quilibet tertius qui laeditur, et ad ipsius

« petitionem potest prohiberi ne portet. C. de his quae pae. no. l. I et ibi no. et in Auth. de man. prin. § pe. Tertio si iudex ex officio suo viderit hoc scandalum posse esse, et disensionem subditorum potest prohibere ar. C. de lati. lib. tol. l. I § sed. et qui domini. ubi circa eos qui pileati incedunt, lex Jul. statuit ne populus decipiatur, expressus extra de iudi. c. in nonnullis etc. ».

Così pure FRANCESCO VIVI nelle sue *Sylvae Communiū opinionum* sopra citate (opin. 540 n. 14):

« Et quod licitum sit uti insigniis et armis alienis, dum tamen non tendat in alterius praedictum, tenet etiam Bart. in tract. de insign. et armis et Bal. in l. I quae res vend. possunt, Ang. de Clavasio, Sylvester et Tabienus in locis praeallegatis. Sed insignia dignitatis non habens, illam dignitatem assumere non potest; alias esset falsarius, l. eos, et quod ibi not. ff. de fals. facit c. I de cleric. non ordin. minist. ... ».

Gli stessi principii in sostanza sono professati dall' URSSELL:

LAURENTIUS URSSELLIUS *Examen apum sive conclusionum legalium* tom. 2.º (Romae 1637) conclusio CXLIIV pag. 504:

« n. 1. Arma, sive insignia unius familiae nota, quod alter propria auctoritate sumere non potest...



« n. 3: Declara secundo, non procedere, quando
 « unus sumeret Arma et insignia alterius, sine prae-
 « iudicio alicuius, quia tunc illis bene uti posset, ex
 « regula, quod tibi non nocet, et alteri prodest, fa-
 « cile venia concedenda; immo periniquum est dene-
 « gari, ad tradita per Franciscum Marcum in sua
 « dec. 882 n. 4 par. prima ».

Ma se questa corrente d'idee era, specialmente in Italia, rappresentata da gravi autori, non si può negare che un'opinione diversa contava pure molti seguaci, soprattutto tra gli scrittori forestieri.

Così p. es. tra quelli già più sopra citati il MANSIO (l. cit. pag. 177), che esplicitamente nota la differenza delle regole relative al nome e di quelle relative alle insegne.

Infatti nel diritto germanico, che in questa materia aveva maggior valore del romano, il diritto alle armi di famiglia era considerato come un esclusivo privilegio della famiglia stessa (Vedi specialmente MITTERMAIER *Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts* 7.^a ediz. Regensburg 1847 vol. I § 70 pag. 235), sicchè l'uso di esse poteva vietarsi ai terzi, senza bisogno di provare il pregiudizio o il dolo nei singoli casi.

Se dunque realmente, nel caso ora in questione, il principe Sigismondo Giustiniani Bandini avesse assunto lo stemma Giustiniani in luogo di quello Ban-

dini, la decisione dipenderebbe dalla preferenza da darsi all'una o all'altra teoria, ed io forse sarei propenso ad accettare quella germanica più rigorosa.

XXXI. Ma il caso è ben diverso; e non bisogna fare confusioni, come pur troppo mi pare, che anche nella sentenza della Corte d'Appello di Roma si siano fatte.

Anche riguardo al cognome abbiamo più volte notato, che D. Sigismondo non sostituì già al proprio il cognome altrui, ma solo al proprio aggiunse quello Giustiniani, che era della madre e di coloro, dei quali egli era erede.

Così anche per lo stemma. Il Principe ha soltanto inquartato nel paterno stemma dei Bandini quello dei Giustiniani, cioè lo stemma materno ed ereditario dell'estinta famiglia di Roma; e lo ha inquartato in secondo luogo.

Convien dunque vedere, se questo inquartamento fu regolare; e mi pare si debba necessariamente convenire che fu regolarissimo.

Inquartare nel proprio stemma uno stemma altrui, non significa punto usurpare l'altrui insegna: ma soltanto significa, che vi è un certo rapporto con la famiglia, a cui lo stemma inquartato appartiene. Rapporto che può essere di assai svariata natura: tra gli altri, può essere di cognazione e di eredità, come appunto nel caso del Principe Sigismondo Giustiniani-Bandini.

Basterebbe a provarlo il dare un'occhiata a molti degli stemmi delle nostre principali famiglie italiane che spesse volte sono inquartati. Basterebbe ricordare la frase dei *quarti di nobiltà*, che allude appunto all'inquartamento nel proprio Stendardo dei blasoni paterni e materni propri e dei propri ascendenti paterni e materni.

Ma ogni dubbio sarà tolto di mezzo, leggendo i passi seguenti di uno dei più celebri scrittori di Araldica, il padre MENESTRIER, i cui libri molte volte ristampati furono per quasi due secoli il manuale prediletto dei cultori di questa materia.

Ecco che cosa egli scrive:

MENESTRIER, *Nouvelle méthode raisonnée du blason* (Lyon 1770) pag. 442:

« Enfin on observera avec une attention particulière les maisons qui portent plusieurs quartiers: on en remarquera les causes, dont les plus ordinaires sont *les alliances honorables* avec les Princes ou les grandes maisons du royaume, ou avec étrangers, les substitutions de noms et d'armes, les prétentions, les concessions etc. Nous avons donné des exemples de toutes ces choses dans la description des armoiries des Princes, des Royaumes, des Ducs et Pairs de France: ces exemples doivent suffire pour donner une connaissance exacte de cette pratique ».

Riferiamo ora due di questi esempi:

Uno riguarda i rapporti di matrimonio e per conseguenza di maternità.

IBIDEM p. 222 « On peut encore briser en écartelant les armes de sa maison avec les armes d'une famille dans laquelle on a pris alliance, ainsi Bourbon « S. Paul écarteloit de Bourbon et de Luxembourg; « Orleans-Longueville écarteloit de Longueville et de Bourbon ».

Un altro si riferisce ad eredità:

IBIDEM p. 432 « Les princes et les Comtes de Furstemberg portent d'or à l'aigle de gueules, becqué, membré d'azur, qui sont les armes propres de la maison de Furstemberg, à la bordure onnée d'argent et d'azur, prises des armoiries de Blumen-Eck dont la maison de Furstemberg hérita ».

Nel caso del Principe Sigismondo Giustiniani-Bandini concorrevano entrambe queste ragioni; ed una terza ancora si poteva trovare nel cognome assunto, consentiente il sovrano, come già si è veduto.

Un altro scrittore di grande autorità, tedesco e rigoroso perciò nelle questioni di assunzioni di armi altrui, TEODORO HORNEX, autore di uno dei più grandi trattati sul diritto araldico, scrive in proposito alcuni passi, che voglio qui riportare, perchè contengono una attestazione della consuetudine vigente in Italia:

ТН. HOPPEK *De insigniis sive armorum prisco et novo iure tractatus*, Noribergae 1642, cap. VII n. 65 pag. 466 segg.

« Denique cum nobilitas filiorum eo clarior et illustrior fiat, si praeter paternam ex parte matris quoque claritas generis superveniat.... maxime cum omne compositum participet de materia et forma.... negarique nequeat quin natus ex nobili matre non naturaliter aliquid nobilitatis participet, Otalor. *d. part.* 2 cap. 2 n. 7, ita ut ex his parentibus ortus absolutam consequatur nobilitatem; Decian. *resp.* 19 n. 237 vol. 3 et *resp.* 21 n. 43 vol. 1. ideo etiam in nonnullis provinciis et regionibus consuetudine receptum deprehendimus, quod Gentilitia utriusque prosapiae et paternae et maternae Insignia simul colligantur, sicuti de Italici scriptum reliquit Joseph. de Rustic. *d. tract.* lib. 3 cap. 1 n. 102 et de Germanis P. Gregor. lib. 7 de Rep. cap. II n. 90 et post eum M. Steph. lib. 1 *de nobil.* cap. 5 n. 63 et lib. 2 *de jurisd.* part. I cap. 7 m. 2 n. 54 et seqq. quorum haec sunt verba: Sed et hodie vi-deo Principes, Magnates, Heroes, Nobiles et Reges suis insignibus admiscere Insignia familiae matrum perinde ac patrum etc. ».

E più oltre al n. 71:

« An autem consuetudo illa, qua invaluit apud Illustres nobilesque familias, ut una materui quoque

« generis insignia et nobilitas..... attendatur, rationalis sit, convenienter quaeritur?

« Rectissime hoc affirmare Decium *ad d. l. fenninae* 2 n. 68 et 69 *de R. J.* et in cap. novit. *de judic.* Bon. de Curtil. *de nobil. part.* 4 n. 28 et 29 Chassan. *d. p. I cons.* 38 concl. 26 et 40. Otalor. *d. p. 2 c. 2 n. 7*, Tiraq. *de nobil. cap.* 20 n. 19, P. Gregor. lib. 7 *de Rep. cap.* II n. 90, M. Steph. *d. lib. I cap.* 5 n. 67 et 68, Joan. Zur Nedden *disp. de Nobil.* concl. 78, Petrus Fritz, *de Nobil. concl.* 20 lit. a *per ibi relat.* sequentes suadunt textus et rationes etc. ».

Sul modo poi di fare l'unione dei due stemmi, vedi il n. 335 pag. 510:

« Unde ex communi observantia et usu Insignia domus seu familiae non aliter transeunt ad cognatos et affines, quam cum adiectione in una parte armorum alterius familiae ex parte sinistra, maxime in descendentibus ab illis, quia depingere soleat arma sua divisa et bipartita, ita, ut in parte dextra sint arma patris et in sinistra arma matris ».

Ciò basterà per affermare con tutta sicurezza, che l'inquartamento dello stemma Giustiniani in quello Baudini era al Principe Sigismondo del tutto lecito e conforme agli usi araldici della nobiltà italiana.

CONCLUSIONE

XXXII. Giunto a questo punto io debbo porre termine al lungo ragionamento, concludendo, che a mio giudizio, secondo verità, l'azione intentata dal marchese Alessandro Giustiniani contro il Principe Giustiniani-Bandini è infondata, sia per quanto riguarda la pretesa d'impedire al Principe l'uso del cognome Giustiniani anche anteposto a quello dei Bandini, sia per quanto concerne il divieto di portare inquartato nello stemma dei Bandini quello dei Giustiniani.

AVV. Prof. VITTORIO SCIALOJA.

INDICE

I. Fatto	PAG. 5
Dritto.	
A. SULLA QUESTIONE DEL COGNOME.	
II. Interpretazione delle leggi romane in proposito. — L. un. C. de mutatione nominis 9,25	PAG. 8
III. — L. 13 pr. Dig. ad legem Corneliam de falsis 48,10.	» 13
IV. — Paulus <i>Sentent.</i> V, 25,11	» 15
V. — L. I. § 2 C. de privilegiis scholarum 12,29 (30)	» 16
VI. — L. 4 pr. Dig. de legatis I (30); S. 29 Inst. de legatis 2,20; L. 10. C. de ingenuis manumissis 7,14.	» 17
VII. — L. 65 (63). S. 10 Dig. ad SC. Trebellianum 36,1; L. 19. S. 6 Dig. de donationibus 39,5	» 19
VIII. — L. 76. S. 5 Dig. de legatis II (31) . . .	» 21
IX. Risultato dell'esame delle leggi romane: Si poteva liberamente mutar nome, ed anche assumere un nome altrui, purchè senza frode.	» 22
X. Argomenti speciali a prova di tale posizione	» 23

XI.	— Uso di assumere nomi altrui nei primi secoli dello impero romano	PAG. 24
XII.	— Esame dei casi riferiti in contrario nel parere del prof. Alibrandi. a) PLAUTUS <i>Miles gloriosus</i> II, 5 v. 24 segg. . .	» 24
XIII.	— b) VALERIUS MAXIMUS <i>Fact. et dict. memor.</i> IX, 15	» 26
XIV.	— Sotto l'impero il sistema dei nomi romani diventa assai più libero che per lo innanzi	» 27
XV.	— Quali specialmente furono sotto l'impero le consuetudini relative all'assunzione di un nome diverso dal paterno . .	» 28
XVI.	— Testimonianza del celebre B. BORGHESI in proposito	» 29
XVII.	— Testimonianza del CANNegiETER . . .	» 34
XVIII.	— Nuove prove storiche ed epigrafiche . .	» 37
XIX.	— Nessuna importanza della collocazione dei vari cognomi	» 38
XX.	— Assunzione del nome di colui che ha lasciato l'eredità	» 39
XXI.	— Conseguenze per il caso presente . . .	» 40
XXII.	Se il privato possa per diritto romano avere azione per impedire l'assunzione del proprio nome per parte di altri — Specialmente dell' <i>actio iniuriarum</i> . .	» 41
XXIII.	Nel caso presente manca l' <i>iniuria</i> . . .	» 46
XXIV.	La questione del titolo principesco è estranea alla causa. — Il titolo di principe spetta senza dubbio a D. Sigismondo	» 48

XXV.	Se il Giustiniani, appartenente ad altra linea, possa impedire l'uso del nome Giustiniani proprio della linea di Roma	PAG. 52
XXVI.	— Sentenza della Corte d'appello di Firenze sopra simile questione. . . .	» 53
XXVII.	Nel diritto comune si erano conservati i principii del diritto romano. — Prova di ciò	» 58
XXVIII.	— I passi di A. Fabro, Voet e De Luca addotti in contrario non hanno valore. .	» 70
XXIX.	— Prova tratta dal Breve di Pio IX. — Questo breve contiene anche una dichiarazione della volontà Sovrana. .	» 77
B.	SULLA QUESTIONE DELLO STEMMA.	
XXX.	Principii generali	» 81
XXXI.	L'inquartamento dello stemma Giustiniani in quello dei Bandini è perfettamente lecito	» 85
	CONCLUSIONE	
XXXII.	Conclusione generale	» 90